COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari



PIANO URBANISTICO COMUNALE



GRUPPO DI LAVORO
Giovanni Antonetti(Ingegnere)
Piera Spano(Geologo)
Walter Carta(Dott.Agronomo)
Denise Marras(Archeologo)
Alessia Vargiu(Ingegnere Idraulico-Collaboratore)
Candido Maoddi(Dott.Agronomo)

IL SINDACO
MARCO MURETTI

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

ANTONELLO OGGIANO(Ingegnere)

	ASSETTO INSEDIATIVO
AI_49	REGOLAMENTO EDILIZIO

Data LUGLIO 2022

Scala

-

Sommario

CAPITOLO Iº "ATTIVITÀ EDIFICATORIA"	4
ART.1 - Oggetto e natura del Regolamento Edilizio	4
ART.2 - Durata Efficacia e Validità del Regolamento	4
ART.3 - Obbligo di richiesta titoli abilitativi - Permesso di Costruire, SCIA	4
ART.4 - Opere soggette a Permesso di Costruire	4
ART.5 - Soggetti aventi diritto al Permesso di Costruire	5
ART.6 - Permesso di Costruire in deroga	6
ART.7 - Determinazione degli Oneri Concessori	6
7.1 Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire	6
7.2 Riduzione o esonero dal Contributo di Costruzione	7
7.3. – Contributo immobili di proprietà pubblica	8
7.4 Contributo di Costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza	8
7.5. – Volumi Interrati e seminterrati	8
7.6. – Mutamento di Destinazione d'Uso	8
7.7 Ritardato o omesso Versamento del Contributo	10
ART.8 - Validità del Permesso di Costruire	10
ART.9 - Annullamento e decadenza del Permesso di Costruire	11
ART.10 - Trasferimento del Permesso di Costruire	11
ART.11 - Procedura per l'Esame della Richiesta di Titolo Abilitativo - Sportello Unico pe	<u>er l'Edilizia e</u>
<u>Attività Produttive(SUAPE)</u>	12
ART.12 - Documentazione Generale da allegare per l'Esame delle Pratiche Edilizie	13
ART.13 - Conservazione del Permesso di Costruire	14
ART.14 - Varianti al Progetto Autorizzato	14
ART.15 - Opere soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	14
ART.16 - Domanda di SCIA, Documentazione, Conservazione	15
ART.17 - (Interventi di Edilizia Libera)	16
ART.18 - (Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive)	17
CAPITOLO II° "ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE"	19
ART.19 - Inizio dei Lavori e Formalità da Esperire	19
ART.20 - Cautele contro Danni e Molestie	19
ART.21 - Controllo Comunale sulla Esecuzione dei Lavori	19
ART.22 - Interruzione dei Lavori	20
ART.23 - Denuncia di Ultimazione della Costruzione e dei Lavori	20
ART.24 - Inadempienza alle Disposizioni Regolamentari	20
ART.25 - Ispezioni a Fabbricati Esistenti	20
ART.26 - Certificato di Agibilità	20

ART.27 - Procedura per l'Esame della Richiesta del Certificato di Agibilità - Sportello Un	<u>ico per</u>
<u>l'Edilizia e le Attività Produttive (SUAPE)</u>	21
ART.28 - Documentazione Generale da allegare per la richiesta del Certificato Agibilità	22
ART.29 - Certificato di Agibilità Parziale	22
CAPITOLO IIIº "COORDINAMENTO URBANISTICO"	24
ART.30 - Osservanza delle norme del Piano Urbanistico Comunale P.U.C., dei Piani Particolar	<u>eggiati,</u>
delle Lottizzazioni Convenzionate	24
ART.31 - Rapporto di Copertura	24
ART.32 - Calcolo dei Volumi	24
ART.33 - Modifiche dei Volumi Esistenti	26
ART.34 - Criteri di Misurazione delle Distanze	26
ART.35 - Tolleranze Edilizie	27
ART.36 - Elaborati a corredo dell'Istanza di Permesso di Costruire per la realizzazione delle C	pere di
<u>Urbanizzazione dei Piani Urbanistici Attuativi</u>	27
<u>ART.37 - Strade Private</u>	29
ART.38 - Prescrizioni per le Strade Private e di Lottizzazione	29
ART.39 – Permessi di Costruire nell'Ambito di Lottizzazioni e Piani Particolareggiati	30
ART.40 - Pavimentazione, Illuminazione, Manutenzione dei Portici, Gallerie ed altri luoghi c	<u>iperti al</u>
<u>Pubblico Passaggio</u>	30
ART.41- Lotto Minimo	30
CAPITOLO IV° "CARATTERISTICHE EDILIZIE"	31
ART.42 - Distacchi tra gli Edifici e dai Confini	31
ART.43 - Costruzioni in Arretramento: Obblighi e Facoltà Inerenti	31
ART.44 – Parcheggi privati - Autorimesse e Posteggi a Corredo degli Edifici	31
ART.45 - Costruzioni Accessorie	38
ART.46 - Locali Interrati	38
ART.47 - Strutture di Copertura - Volumi tecnici	38
ART.48 - Pozzi Luce o Chiostrine	39
ART.49 - Sistemazione e Recinzione delle Aree Scoperte	39
ART.50 - Altezze dei Fabbricati	39
ART.51 - Accessi Carrabili	40
ART.52 - Posizionamento Pali ed Insegne	40
ART.53 - Caratteristica dei Prospetti	40
ART.54 - Obblighi di Manutenzione	40
ART.55 - Balconi, Aggetti e Sporgenze	40
ART.56 - Canali e Tubi per la Raccolta delle Acque Meteoriche	41
ART.57 - Tabelle Stradali e Numeri Civici	41
ART.58 - Condutture Aeree	42
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al P.P.R. Regolamento Edilizio	2

AR1.59 - Comignoli e Sovrastrutture Varie		42
ART.60 - Classificazione dei Locali		43
ART.61 - Altezze dei Locali - Soppalchi		44
ART.62 - Superfici dei Locali		45
ART.63 - Prescrizioni Particolari di Carattere Igienico		45
ART.64 - Altre Disposizioni Particolari		46
<u>ART.65 – Sottotetti</u>		46
ART.66 - Scale		46
CAPITOLO V° "CANTIERI DI LAVORO"	48	
ART.67 - Segnalazione, Recinzione ed Illuminazione della Zona dei Lavori		48
ART.68 - Scarico dei Materiali – Demolizioni - Pulizia delle Strade Adiacenti ai Cantieri		48
ART.69 - Responsabilità degli Esecutori di Opere		48
ART.70 - Rimozione delle Recinzioni su Suolo Pubblico		49
ART.71 - Ponti e Scale di Servizio		49
CAPITOLO VIº "STABILITA" E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI"		50
ART.72 - Stabilità delle Costruzioni		50
ART.73 - Provvedimenti per le Costruzioni che Minacciano Pericolo		51
ART.74 – Manutenzione e Restauri		51
<u>ART.75 - Salubrità del Terreno</u>		51
ART.76 - Orientamento e Riscontro d'Aria		51
ART.77 - Isolamento dall'Umidità		52
ART.78 - Isolamento Termico		52
ART.79 - Isolamento Fonico		53
ART.80 - Impianti Igienici		53
ART.81 - Impianti Idrici		53
ART.82 - Impianti Elettrici, Telefonici, TV		53
ART.83 - Impianti di Gas o Petrolio Liquefatto per Usi Domestici		54
CAPITOLO VIIº "DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE"		55
ART.84 - Applicabilità delle Norme del presente Regolamento		55
ART.85 - Interpretazione delle Norme del presente Regolamento		55
ART.86 - Pagamento di Canoni od altre somme		55
ART.87 – Deroghe		55
ART.88 - Esecuzione Coattiva		55
ART.89 - Commissione Edilizia		55
ART.90 - Delega in Materia di difesa del suolo		56
ART.91 - Entrata in vigore del Regolamento Edilizio		56

CAPITOLO Iº "ATTIVITÀ EDIFICATORIA".

ART.1 - Oggetto e natura del Regolamento Edilizio.

Il presente regolamento edilizio, redatto ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. e come già previsto dell'art.33 della Legge n.1150/1942 e ss.mm.ii., contiene la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, detta le norme e stabilisce le condizioni che devono essere osservate nell'esercizio di attività urbanistica sul suolo e sottosuolo del territorio comunale diretta alla realizzazione di nuove costruzioni, conservazione e modificazione del patrimonio urbanistico esistente, variazioni di destinazioni d'uso, formazione di piani urbanistici, di lottizzazione ed attuativi di iniziativa privata, realizzazione di opere di urbanizzazione, ed in genere l'esecuzione di opere che modifichino in qualsiasi modo l'ambiente urbano e quello naturale, fatta eccezione per le normali opere di trasformazione agricola.

ART.2 - Durata Efficacia e Validità del Regolamento.

Il presente regolamento ha vigore a tempo indeterminato.

Esso potrà essere integrato con le eventuali modifiche apportate successivamente alla sua approvazione.

A decorrere dalla sua entrata in vigore è abrogato il precedente regolamento.

ART.3 - Obbligo di richiesta titoli abilitativi - Permesso di Costruire, SCIA.

Chiunque intenda eseguire opere di trasformazione urbanistica del suolo o sottosuolo nell'ambito del territorio del Comune deve chiedere apposito permesso di costruire, o idoneo titolo abilitativo previsto dalla legge pei i vari casi previsti, al responsabile del settore edilizia privata ed urbanistica.

ART.4 - Opere soggette a Permesso di Costruire.

L'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è soggetta, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, a permesso di costruire del responsabile del settore edilizia privata ed urbanistica, ai sensi del presente regolamento e secondo le disposizioni di legge.

Gli interventi edilizi sono di competenza del SUAPE che rappresenta l'interlocutore unico per qualsiasi procedimento amministrativo che possa interessare l'attività economica e produttiva ed o gli impianti, come previsto dalla L.R. n.3/2008 art.1, commi 16-32, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (Legge finanziaria 2008) e ss.mm.ii., e dalle "direttive in materia di sportello unico per le attività produttive raccordo tra la L.R. n.3/2008 art.1, commi 16-32 e il D.P.R. n.160/2010 approvate con delibera della Giunta Regionale n.39/55 del 23.09.2011" e loro ss.mm.ii.

1. Sono soggetti a permesso di costruire, salvo quanto previsto negli articoli 10-bis e 15 della Legge n.23/1989 e ss.mm.ii.:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n.380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Testo A) e ss.mm.ii;
- b) gli interventi di nuova costruzione, come definiti dall'art.3, comma 1, lettera e), del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
- c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art.3, comma 1, lettera f), del D.P.R. n.380/2001e ss.mm.ii.;
- d) gli interventi di cui all'art.2, comma 3, della L.R. n.19/2013 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e ss.mm.ii.
- 2. Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. In caso di formazione del titolo ai sensi dell'art.34 della L.R. n.24/2016 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e ss.mm.ii., il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data in cui l'intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall'art.34, comma 1, della L.R. n.24/2016 e ss.mm.ii. Nelle ipotesi di cui all'art.37 della L.R. n.24/2016 e ss.mm.ii. lo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data di rilascio del provvedimento.

ART.5 - Soggetti aventi diritto al Permesso di Costruire.

Hanno titolo per richiedere il permesso di costruire:

- a) il proprietario dell'area edificatoria;
- b) il superficiario al di sopra del suolo (ai sensi dell'art.952 c.c.), almeno per le costruzioni che non invadano il sottosuolo al di là di quanto necessario per la realizzazione delle fondamenta dell'edificio;
- c) il superficiario al disotto del suolo (ai sensi dell'art.955 c.c.);
- d) l'enfiteuta (ai sensi degli articoli 959 e 960 c.c.) il quale ha diritto di richiedere il permesso ad edificare solo nell'ambito e nei limiti del contratto di enfiteusi, rimanendo al proprietario il diritto di richiedere il permesso per tutto ciò che rimane al di fuori del contratto di enfiteusi;
- e) l'usufruttuario ed il titolare del diritto d'uso dell'immobile, i quali, ai sensi degli articoli 981, 986, 1004, 1005, 1006, 1025, 1026 c.c., hanno il diritto di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e di restauro;
- f) i titolari di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie (elettrodotti, acquedotti, teleferiche etc.) i quali, ai sensi dell'art.1065 c.c. hanno diritto di eseguire manutenzioni e trasformazioni inerenti al loro titolo.

Tutti i soggetti elencati nei precedenti sei punti per attestare il loro diritto ad ottenere il titolo abilitativo, nei limiti di competenza, devono allegare alla domanda copia del titolo o dichiarazione

ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. con indicati gli estremi del medesimo titolo (registrazione, trascrizione etc.).

Possono inoltre presentare domanda di permesso di costruire:

- g) il locatario, per la sola manutenzione straordinaria urgente ai sensi dell'art.1577 c.c.;
- h) affittuario agricolo ed il concessionario di terre incolte, limitatamente ai miglioramenti dei fabbricati rurali ed alla casa di abitazione.

I soggetti descritti ai punti g ed h, per ottenere il permesso di costruire, nei limiti del loro diritto, devono presentare insieme alla domanda il contratto redatto a norma dell'art.1571 c.c. o dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. con indicati gli estremi del medesimo titolo (registrazione, trascrizione etc.).

Può ancora richiedere il permesso di costruire:

i) il titolare in base a negozio giuridico di diritto privato, cioè procura, mandato da parte del proprietario (connesso oppure no ad un appalto di costruzione);

Per dimostrare il proprio titolo, tale soggetto deve allegare alla domanda una copia autenticata del documento di delega.

Sono infine abilitati a richiedere il permesso di costruire:

- il beneficiario dell'occupazione d'urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;
- l'assegnatario di terre incolte;
- il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;
- il concessionario di beni demaniali;
- colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del Giudice;
- colui che richiede un provvedimento cautelare innominato a norma dell'art.700 del c.p.c.;
- i titolari di diritti derivanti da speciali situazioni previste dalla legge, quali:
- il tutore, che può richiedere ogni tipo di concessione;
- il curatore che può richiedere solo di effettuare interventi di manutenzione straordinaria necessitanti di concessione ed interventi di restauro conservativo.

Per tutti i soggetti elencati il documento attestante il titolo è la copia autenticata del provvedimento amministrativo o giudiziale o dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. con indicati gli estremi del medesimo titolo (registrazione, trascrizione, etc.).

ART.6 - Permesso di Costruire in deroga.

E' ammesso l'esercizio della deroga per la realizzazione di edifici od impianti pubblici o di interesse pubblico, tale interesse pubblico dovrà risultare dalla destinazione tipica, permanente e continuativa dell'opera da realizzare, dal perseguimento di un interesse pubblico ed inequivocabilmente riflessa nelle strutture, disposizione dei volumi, entità e tipo dei servizi, di modo che non sia possibile mutarne in seguito la destinazione senza preventive e consistenti opere di adattamento.

In ogni caso esulano dall'ambito delle previsioni e delle disposizioni derogabili le indicazioni ed ubicazioni specifiche di edifici, di impianti e di servizi pubblici, di allineamenti stradali, di

destinazione di zona, di vincoli a parco pubblico o privato ed in genere nei casi in cui tali deroghe costituirebbero variante o modifica a previsioni positive e concrete dello strumento urbanistico. Per il rilascio del permesso di costruire in deroga si procede in base alla normativa vigente (vedi art.14 D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.).

ART.7 - Determinazione degli Oneri Concessori.

7.1. - Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire.

Salvo quanto disposto per i casi di gratuità, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, (su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata ed a garanzia del pagamento, prima del rilascio del permesso, il titolare deposita una fidejussione bancaria o di primaria assicurazione pari all'importo dovuto). Tale fidejussione può essere decurtata nel caso di parziale pagamento del contributo di cui sopra.

A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 20 del decreto legislativo 18.04.2016 e dell'art. 16 comma 2 del DPR 06.06.2001 n. 380 e ss.mm.ii., con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, comunque non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita periodicamente con deliberazione del consiglio comunale. Ogni cinque anni il comune provvede ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato (tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in forza dell'art.86, comma 3, D.Lgs. n.259/2003 e ss.mm.ii.) - Tra gli interventi di urbanizzazione primaria rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla regione con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta

variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo come individuata nella Tabella regionale allegata al D.A. n.71/U del 31/01/78 e ss.mm.ii. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in ragione dei coefficienti indicati nella Tabella A del D.A. n.70/U del 31/01/78 e ss.mm.ii., tenuto conto delle percentuali di cui alla Tabella allegata al D.A. n.71/U del 31/01/78 e ss.mm.ii., in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3, comma 1, lettera d) e ss.mm.ii., il costo di costruzione ad essi relativi non deve superare quello determinato per le nuove costruzioni.

7.2. - Riduzione o esonero dal Contributo di Costruzione.

Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo da approvare dal comune prevista dall'art.18 D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.

Il contributo di costruzione non è dovuto:

- a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale (I.A.P.), ai sensi dell'art.1, commi 1 e 3, D.Lgs. n.99/2004 e dell'art.2135 c.c. e loro ss.mm.ii.;
- b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in termini volumetrici, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
- c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici:
- d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

7.3. – Contributo immobili di proprietà pubblica.

Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione

7.4. - Contributo di Costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.

Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle

necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base a parametri definiti dalla regione ed in relazione ai tipi di attività produttiva.

Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione (vedi tabelle parametriche approvate dal comune), nonché ad una quota percentuale del costo documentato di costruzione degli edifici.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'art.17, comma 3, lettera a), D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi.

7.5. – Volumi Interrati e seminterrati

I volumi interrati e seminterrati, ai fini della determinazione del contributo degli oneri di Urbanizzazione, sono computati al 60%.

7.6. – Mutamento di Destinazione d'Uso

- 1. Sono individuate le seguenti categorie funzionali urbanisticamente rilevanti:
- a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
- b) turistico-ricettiva;
- c) artigianale e industriale;
- d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
- e) agricolo-zootecnica.
- 2. Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualità dell'abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C e all'interno dei centri rurali, destinati a studi professionali, attività commerciali, artigianali, turistico-ricettive, di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di pianificazione.
- 3. Costituisce mutamento della destinazione d'uso non rilevante a fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell'unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, tale da comportare, all'interno della medesima categoria funzionale, l'assegnazione dell'unità immobiliare a una delle destinazioni ammissibili previste dallo strumento urbanistico.
- 4.11 mutamento della destinazione d'uso non rilevante a fini urbanistici è soggetto a comunicazione al SUAPE.

- 5. Il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 3 è sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico. Nel caso di piani attuativi, il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, che determini una modifica delle percentuali di ripartizione tra le varie destinazioni previste, è consentito previa deliberazione del consiglio comunale, quale variante in forma semplificata dello strumento generale e attuativo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data della richiesta, anche mediante superamento dei parametri per le zone A, B e C previsti dall'art.4 del D.A. n.2266/U del 1983 e ss.mm.ii.
- 6. Costituisce mutamento della destinazione d'uso rilevante ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell'unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.
- 7. Il mutamento della destinazione d'uso rilevante a fini urbanistici è soggetto a SCIA ed è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.
- 8. Il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 e ss.mm.ii. o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo se l'interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso.
- 9. È sempre consentita, alle condizioni previste dal comma 8, la variazione di destinazione d'uso degli immobili per destinarli ad attività sportive.
- 10. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso.
- 11. È consentito il mutamento della destinazione d'uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l'edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d'uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia.
- 12. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a) e b).
- 13. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso eseguito in assenza SCIA o comunicazione, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d'uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a euro 500. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale competente ne dispone l'esecuzione d'ufficio e, se questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'incremento del valore dell'immobile conseguente al mutamento della destinazione d'uso, calcolato secondo i valori correnti dell'Agenzia del territorio.

14. È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dagli articoli 6, 7 e 10 bis, relative alle eventuali opere eseguite in assenza o in difformità di permesso di costruire, SCIA, o comunicazione di inizio lavori.

7.7. - Ritardato o omesso Versamento del Contributo.

Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli di cui sopra comporta:

- 1. l'aumento del contributo in misura pari al 20%, qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- 2. l'aumento del contributo in misura pari al 50%, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera a);
- 3. l'aumento del contributo in misura pari al 100%, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera b).
 - Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), del primo comma, il comune provvede alla riscossione coattiva con ingiunzione emessa dal Responsabile del servizio finanziario a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii.

ART.8 - Validità del Permesso di Costruire.

Il permesso di costruire decade se entro un anno dalla data del rilascio non sono stati iniziati i lavori.

Il permesso di costruire decade anche nel caso in cui entrino in vigore nuove previsioni urbanistiche in contrasto con il permesso stesso, qualora i lavori non siano ancora stati iniziati, qualora i lavori siano iniziati, il permesso resta valido sino al termine stabilito nell'atto di rilascio.

Il permesso di costruire decade qualora i lavori non vengano ultimati nel termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Prima dello scadere del termine di inizio o fine lavori (art.15 D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.), il titolare di Permesso di Costruire può richiedere una proroga, della durata massima di mesi 12, per il sopravvenire di fatti estranei alla propria volontà, durante il corso dei lavori stessi.

La proroga è concessa dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale edilizia privata, con un provvedimento motivato.

Nell'atto del permesso possono anche essere fissati termini per l'ultimazione dei lavori superiori a tre anni dalla data del rilascio, solo nel caso di opere di particolare mole o con particolari caratteristiche tecniche e costruttive, oppure ancora nel caso di opere pubbliche.

La decadenza del permesso di costruire comporta la necessità di chiedere il rinnovo dello stesso.

Il responsabile del servizio può rilasciare il nuovo permesso solo qualora le previsioni urbanistiche vigenti al momento lo consentano, e solo subordinatamente al pagamento della differenza tra il contributo di costruzione già corrisposto e quello da corrispondersi sulla base delle delibere comunali vigenti al momento del rilascio del nuovo permesso di costruire.

Nel caso di decadenza del permesso di costruire per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori, sempre che non sia stata richiesta una proroga, il titolare deve richiedere un nuovo permesso di costruire relativo alla parte di opere non eseguite.

Il responsabile del servizio rilascia il nuovo permesso di costruire solo qualora le disposizioni urbanistiche eventualmente subentrate lo consentano, richiedendo al concessionario la eventuale differenza tra il contributo di costruzione già versato e quello da corrispondere in base a delibere comunali in materia di oneri, limitatamente alla parte dell'opera non ultimata.

In caso di mancata utilizzazione del permesso di costruire, i contributi relativi agli oneri concessori già versati, vengono restituiti secondo la normativa vigente in materia.

Il permesso di costruire viene rilasciato facendo salvi i diritti vantati da terzi.

Il permesso di costruire sarà annullato qualora si riscontrasse irregolarità nella documentazione o nella procedura di approvazione.

Il permesso di costruire sarà annullato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART.9 - Annullamento e decadenza del Permesso di Costruire.

Il permesso di costruire viene annullato quando:

- · risultano alterati, sottaciuti o non rispondenti al vero dati della domanda, della documentazione o del progetto;
- · il progetto approvato risulta non conforme a norme di legge o di regolamento od a previsioni urbanistiche, anche se entrate in vigore successivamente al rilascio del permesso di costruire, sempreché alle opere permesse non sia stato dato effettivo inizio lavori sul posto. il permesso di costruire deve ritenersi decaduto, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, in caso di inosservanza dei termini di cui all'art.8.

ART.10 - Trasferimento del Permesso di Costruire.

Il permesso di costruire non è negoziabile in se e per se e può essere trasferito sola per "mortis causa" o per atto tra vivi.

Nel caso di trasferimento per atto "mortis causa" è necessario richiedere la voltura del permesso di costruire al Comune che la concederà previa esibizione del titolo ereditario o dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. con indicati gli estremi del medesimo titolo (registrazione, trascrizione etc.) da parte del nuovo titolare.

Nel caso di trasferimento per negozio giuridico deve essere ugualmente richiesta la voltura, previa esibizione dei documenti attestanti il titolo.

La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza fissati nel permesso di costruire, salvo la possibilità di richiedere proroga per i casi precedentemente indicati.

Per ottenere la modifica dell'intestazione, l'interessato dovrà inoltrare apposita domanda indirizzata all'ufficio edilizia privata ed urbanistica contenente le indicazioni relative al subentrante elencate all'art.12 del presente Regolamento.

Tutti gli adempimenti, gli oneri e le responsabilità relative all'esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del permesso di costruire saranno a carico del precedente intestatario fino a che non sia stata effettuata la voltura.

ART.11 - Procedura per l'Esame della Richiesta di Titolo Abilitativo - Sportello Unico per l'Edilizia (SUAPE).

Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica della pratica SUAPE tramite le seguenti modalità:

- presentazione al SUAPE competente per territorio tramite il software regionale accessibile dal portale regionale;
- nel caso in cui il software non sia temporaneamente disponibile, in caso di urgenza la pratica può essere Inviata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) del SUAPE. Tutte le pratiche inviate a mezzo PEC devono essere comunque regolarizzate a cura dell'interessato mediante caricamento sul software regionale.

La pratica SUAPE è presentata dal privato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale, corredata - quando necessario - dalle dichiarazioni di conformità rese da professionisti abilitati nei modi stabiliti dalla norma vigente, dalle relazioni e dagli elaborati progettuali.

- Per la presentazione della pratica SUAPE deve essere utilizzata la DUA ed o l'ulteriore modulistica regionale o comunale;
- È sempre obbligatorio per il privato, a pena di irricevibilità della pratica SUAPE, indicare un domicilio elettronico (PEC) dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento unico.

Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elaborati tecnici devono essere firmati digitalmente a pena di irricevibilità dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi; la firma digitale del soggetto interessato può essere sostituita da quella di altro soggetto incaricato a mezzo di procura speciale; la mancanza della procura comporta l'irricevibilità della pratica SUAPE.

- Non è richiesta la sottoscrizione digitale sui documenti da presentare in copia.
- La modulistica regionale e i documenti devono essere obbligatoriamente inoltrati in formato pdf/A, e gli elaborati grafici di progetto nel formato dwf.
- Per i procedimenti SUAPE, l'imposta di bollo è assolta con le modalità di cui al D.M. 10/11/2011 e ss.mm.ii.

A pena di irricevibilità non potranno essere presentate pratiche edilizie in modalità cartacea o inviate via PEC e tutti i procedimenti devono essere avviati tramite il portale regionale www.sardegnasuape.it/.

ART.12 - Documentazione Generale da allegare per l'Esame delle Pratiche Edilizie.

All'istanza di esame del progetto su modello DUA (modello contenente la Dichiarazione Unica Edilizia) presentata per via telematica al portale regionale SUAPE bisognerà allegare l'apposito modulo di assolvimento dell'imposta di bollo secondo le modalità di cui al D.M. 10/11/201 e ss.mm.ii., la ricevuta di versamento, per diritti di istruttoria, e tutta la documentazione prevista dal portale SUAPE per le diverse tipologie di istanze.

All'istanza di progetto devono essere allegati in formato digitale e firmati digitalmente i seguenti elaborati:

- Planimetria in scala idonea con stralcio dello strumento urbanistico vigente (P.U.C e Piano Attuativo) estesa per un raggio tale da rendere possibile l'individuazione del lotto interessato con riferimento alle strade statali, provinciali o comunali più vicine. Il lotto interessato deve essere evidenziato con opportuna grafia;
- 2) Planimetria in scala idonea con stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) estesa come al punto precedente;
- 3) Planimetria in scala idonea con stralcio del Piano di Zonizzazione Acustica (P.Z.A.), se esistente;
- 4) Stralcio del rilievo aerofotogrammetrico in scala idonea;
- 5) Copia della mappa catastale;
- 6) Planimetria quotata dello stato reale del lotto, in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:500, nella quale devono essere indicate, con esatta grafia, le opere progettate, le aree sulle quali è stata computata la superficie fondiaria relativa agli edifici, le proprietà confinanti e le strade o altri spazi pubblici adiacenti recante:
 - a) Estremi dell'approvazione comunale della lottizzazione della quale il lotto stesso faccia eventualmente parte:
 - b) Indicazione delle strade e degli spazi pubblici immediatamente adiacenti;
 - c) Altezze e le distanze degli edifici circostanti, e distanze dai confini;
 - d) Indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto e scoperto e la sistemazione dell'area non edificata;
 - e) Andamento altimetrico dell'area (se necessario);
 - f) Ubicazione prevista per le opere progettate;
 - g) Indicazione del tipo di recinzione;
- 7) Piante quotate in scala non inferiore a 1:100 dei singoli piani, compresi quelli interrati e delle coperture con l'indicazione delle costruzioni terminali (volumi tecnici) e della destinazione dei singoli locali con l'ubicazione dei sanitari;
- 8) Almeno due sezioni verticali quotate, di cui una in senso ortogonale alla strada pubblica nella medesima scala delle piante di cui al precedente punto 5, secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza che contempli anche i distacchi dai fabbricati confinanti per una estensione minima a monte e a valle di almeno ml 12 con l'indicazione del terreno prima e dopo la prevista sistemazione;
- 9) Prospetti esterni alla medesima scala delle piante di cui al punto 5, con le quote dei piani e delle coperture, riferiti alle quote stradali e/o alle più basse sistemazioni esterne, nel caso di costruzioni

in aderenza ad altri fabbricati dovranno essere indicati anche gli attacchi dei prospetti di questi ultimi:

- 10) Eventuali progetti degli impianti tecnologici in conformità alle norme delle leggi vigenti e del presente Regolamento;
- 11) Tabelle con l'indicazione delle superfici utili ed accessorie di ogni singolo vano per la determinazione degli oneri di concessione e tabella riepilogativa delle superfici e dei volumi e degli importi degli oneri concessori;
- 12) Relazione illustrativa contenente, ove necessario, la descrizione delle opere con particolare riferimento alla destinazione d'uso, alle strutture portanti, a materiale e colori da impiegare nella finitura degli esterni dei fabbricati, al sistema di rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque meteoriche, nere, luride, ed inquinanti, e all'impianto di riscaldamento;
- 13) Tabelle planivolumetriche con indicazione delle superfici utili, di quelle coperte, dei volumi richiesti e di quelli consentiti;
- 14) Relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste a tal scopo in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n.118/1971, al Regolamento approvato con D.P.R. n.384/1978, alla Legge n.13/1989, al D.M. dei Lavori Pubblici n.236/1989, alla Legge n.104/1992, al D.P.R. n.503/1996, nonché alla L.R. n.32/1991 e loro ss.mm.ii.

Quando necessaria dalla progettazione, Tavola Parametrica di Confronto (comparativa) delle piante, dei prospetti e delle sezioni con evidenziati gli interventi mediante idonea colorazione (giallo per le demolizioni e rosso per le costruzioni), in caso di varianti o modifiche a fabbricati esistenti.

ART.13 - Conservazione del Permesso di Costruire.

La conservazione deve avvenire secondo le leggi in materia.

ART.14 - Varianti al Progetto Autorizzato.

Per eventuali varianti (essenziali) al progetto autorizzato, dovranno essere presentati i relativi elaborati che verranno assoggettati alla stessa procedura di approvazione del progetto originario.

L'esecuzione dei lavori in variante dovrà essere successiva al rilascio del relativo provvedimento.

ART.15 - Opere soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

- 1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi:
- a) opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell'edificio;
- b) opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio;
- c) opere costituenti pertinenza ai sensi dell'art.817 c.c.;
- d) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- e) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;

- f) interventi di ristrutturazione edilizia che non incidano sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente;
- g) opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione;
- h) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;
- i) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;
- j) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili.
- J bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali.

ART.16 - Domanda di SCIA, Documentazione, Conservazione.

Come articoli 11,12,13 del presente Regolamento Edilizio.

ART.17 - (Interventi di Edilizia Libera).

- 1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge n.137/2002), e ss.mm.ii., i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:
- a) interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni legislative nazionali;
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato:
- d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

- e) installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
- g) interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
- h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni delle aree pertinenziali degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale:
- i) installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti;
- j) realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria.
- j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno di elle aree cimiteriali:
- j ter) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al D.M. Lavori Pubblici n.1444/1968 e ss.mm.ii. (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 Legge n.765/1967 e ss.mm.ii.).
- 2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell'avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:
- a) interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- b) interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
- d) interventi di risanamento dall'amianto;

- e) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni;
- f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità;
- g) manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
- h) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
- i) interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali:
- j) muri di cinta e cancellate;
- j bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
- j ter) installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi;
- j quater) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- k) l'installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all'esercizio dell'attività ricettiva all'aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6, comma 4 bis della L.R. n.22/1984 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e ss.mm.ii.;
- I) l'installazione all'interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione;
- m) la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari.
- 3. L'avvio dei lavori per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all'ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.

- 4. Gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e), f), k) ed m), compatibili con ogni destinazione di zona, sono sottratti al rispetto dei parametrici volumetrici.
- 5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e j quater) (modificato con l'art.18, comma 2, L.R. 1/2019 e ss.mm.ii.) la comunicazione di avvio dei lavori è accompagnata da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto della normativa antisismica, che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio e indichi i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione.
- 6. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera f), la comunicazione di avvio dei lavori è accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva resa dal proponente l'intervento ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Testo A), e ss.mm.ii., che asseveri con adeguata e documentata motivazione che le esigenze di installazione delle opere soddisfano le condizioni normativamente previste. Per gli stessi interventi e per quelli di cui al comma 2, lettera e), entro dieci giorni dallo scadere del tempo di permanenza delle opere temporanee, l'interessato, anche per via telematica, informa l'amministrazione comunale dell'avvenuta rimozione delle opere.
- 7. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
- 8. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500,00.
- 9. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di titolo edilizio o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8.

ART.18 - (Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive).

Presso il Comune è attivo lo sportello unico per l'edilizia e le attività produttive, strumento procedurale e di semplificazione amministrativa.

Il SUAPE è incardinato presso il settore – edilizia privata ed urbanistica, già preposto istituzionalmente allo svolgimento delle funzioni autorizzative inerenti la materia edilizia, ed è operativo attraverso il portale regionale SUAPE.

Lo sportello unico per l'edilizia e le attività produttive SUAPE costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'intervento edilizio, e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia e le attività produttive che provvede, inoltre, alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche interessati al procedimento. Le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica certificata nei confronti dei professionisti, delle altre pubbliche amministrazioni e del richiedente, qualora ne indichi gli estremi nella domanda. È vietato agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati; essi trasmettono immediatamente allo sportello unico per l'edilizia e le attività produttive le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

È in ogni caso vietato allo sportello unico per l'edilizia e le attività produttive chiedere integrazioni relative a documenti già in possesso dell'amministrazione competente al rilascio del permesso di costruire o di amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. È inoltre vietato allo sportello unico per l'edilizia e le attività produttive chiedere integrazioni o chiarimenti per più di una volta.

Lo sportello unico per l'edilizia e le attività produttive provvede, in particolare:

- a) alla ricezione delle domande per il rilascio di Permessi di Costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il Certificato di Agibilità, nonché dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39, D.Lgs. n.42/2004, e ss.mm.ii.;
- b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nell'ipotesi di interventi di edilizia libera:
- c) all'acquisizione, direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti Legge n.241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e ss.mm.ii., degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio;
- d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- e) alla tempestiva comunicazione all'interessato dell'intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;

- f) all'adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;
- g) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza;
- h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l'esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;

I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.

Lo sportello unico per l'edilizia e le attività produttive accetta le domande, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e trasmette, in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'art.34 quinquies D.L. n.4/2006 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla Leggen.80/2006 e loro ss.mm.ii.. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento adottato ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.L n.112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/2008 e loro ss.mm.ii.

CAPITOLO II° "ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE".

ART. 19 - Inizio dei Lavori e Formalità da Esperire.

Il titolare del permesso di costruire e il direttore dei lavori devono comunicare la data di effettivo inizio dei lavori entro 5 giorni dall'effettivo inizio.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori venga nominato un direttore dei lavori diverso da quello originario, il nuovo direttore dovrà produrre lo stato di consistenza dei lavori e certificare la conformità delle opere già realizzate al permesso di costruire.

Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico deve essere fatta separata domanda, attraverso la relativa procedura ai sensi e nelle modalità delle vigenti disposizioni in materia, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere onde ottenere l'autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori, che sarà assoggettata alla tariffa vigente per occupazione di suolo pubblico.

Ai fini della validità del permesso di costruire, in relazione all'approvazione di nuove norme legislative o di varianti agli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi), i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di opere di consistenza proporzionata alla complessità di quelle totali previste dal progetto.

Non sono sufficienti a fare considerare iniziati i lavori, le opere relative all'impianto del cantiere ed alla sistemazione del terreno.

Non possono in ogni caso essere considerate validi permessi di costruire in contrasto con le nuove norme legislative o con i nuovi strumenti urbanistici per le quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato prima della entrata in vigore delle nuove norme o dei nuovi strumenti urbanistici.

ART.20 - Cautele contro Danni e Molestie.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie deve osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo di danno a persone e a cose ed ad attenuare gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di tali opere.

In caso di inosservanza il responsabile del servizio emetterà diffida per l'adozione, entro un idoneo termine, delle cautele necessarie e successivamente, occorrendo, provvederà d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 21 - Controllo Comunale sulla Esecuzione dei Lavori

Ai sensi della legislazione urbanistica vigente l'amministrazione comunale, a mezzo dei suoi uffici, esercita un costante controllo sulla esecuzione dei lavori abilitati e ne ordina la sospensione qualora accerti che non vengano rispettate le norme del Regolamento Edilizio, quelle di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e le prescrizioni specifiche indicate nel permesso di costruire (ovvero quando siano state introdotte varianti non consentite).

Per ogni verifica o controllo dovrà essere redatto un apposito verbale in duplice copia (una per l'amministrazione e una per il titolare del permesso di costruire o SCIA) che sarà sottoscritta dall'agente comunale e dall'interessato (o da un suo rappresentante) e nel quale dovranno essere riportate le eventuali osservazioni del titolare del permesso di costruire o SCIA.

ART.22 - Interruzione dei Lavori.

Nella eventualità che i lavori dovessero essere sospesi, l'interessato deve preavvisare il settore edilizia privata ed urbanistica affinché questi, se è il caso possa disporre i provvedimenti necessari per assicurare durante l'interruzione dei lavori la pubblica incolumità nonché il pubblico decoro.

In caso di inadempienza il responsabile del settore, previa diffida, ordinerà l'esecuzione d'ufficio, a spese dell'interessato, delle opere che riterrà necessarie.

ART.23 - Denuncia di Ultimazione della Costruzione e dei Lavori.

Il direttore dei lavori ed il permissionario deve comunicare la fine dei lavori ad ultimazione avvenuta degli stessi ed il permissionario deve chiedere al Comune entro i termini previste per legge il relativo certificato di agibilità, nel caso non ottemperi saranno applicate le sanzioni previste dal testo unico per l'edilizia e ss.mm.ii.

Per ultimazione dei lavori, relativi alla opera oggetto di permesso di costruire o SCIA, si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto.

ART.24 - Inadempienza alle Disposizioni Regolamentari.

La contravvenzione alle norme del presente Regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi), alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire e, più in genere, ad ogni altra norma legislativa o regolamentare che risulti applicabile, comporta l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari e delle sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi vigenti, ove non siano previsti importi si applica una sanzione da euro 100,00 per ciascuna contravvenzione alle norme del presente regolamento.

ART. 25 - Ispezioni a Fabbricati Esistenti.

E' facoltà dell'amministrazione comunale fare procedere ad ispezioni nei fabbricati esistenti e nelle aree di pertinenza ogni qual volta ne appaia l'opportunità per ragioni di sicurezza o di igiene pubblica e di ingiungere i provvedimenti del caso.

ART.26 - Certificato di Agibilità.

Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori è trasmessa al SUAPE un'apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione con le modalità di cui all'art.24 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. Essa è immediatamente efficace ed abilita all'utilizzo dell'immobile sin dalla data della sua trasmissione al SUAPE.

La dichiarazione di agibilità deve essere presentata al SUAPE esclusivamente in formato digitale, secondo quanto previsto per i procedimenti in autocertificazione.

Nei soli casi di cui all'art.7 quater della L.R. n.23/1985 e ss.mm.ii., che prevedono la possibilità di conseguire l'agibilità in deroga ai requisiti igienico sanitari ordinari, si applica il procedimento in conferenza di servizi.

La dichiarazione di agibilità deve essere presentata attraverso una nuova pratica

ART.27 - Procedura per l'Esame della Richiesta del Certificato di Agibilità - Sportello Unico per l'Edilizia e le attività produttive (SUAPE).

Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica della pratica SUAPE riguardante la richiesta del certificato di agibilità tramite le seguenti modalità:

- presentazione al SUAPE competente per territorio tramite il software regionale accessibile dal portale regionale;
- nel caso in cui il software non sia temporaneamente disponibile, in caso di urgenza la pratica può essere Inviata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) del SUAPE. Tutte le pratiche inviate a mezzo PEC devono essere comunque regolarizzate a cura dell'interessato mediante caricamento sul software regionale;

La pratica SUAPE è presentata dal privato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale, corredata - quando necessario - dalle dichiarazioni di conformità rese da professionisti abilitati nei modi stabiliti dalla norma vigente, dalle relazioni e dagli elaborati progettuali.

- Per la presentazione della pratica SUAPE deve essere utilizzato il modello AGIBILITA'/SUAPE ed o l'ulteriore modulistica regionale;
- È sempre obbligatorio per il privato, a pena di irricevibilità della pratica SUAPE, indicare un domicilio elettronico (PEC) dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento unico.

Tutte le dichiarazioni, collaudi, relazioni e eventuali elaborati tecnici devono essere firmati digitalmente a pena di irricevibilità dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi; la firma digitale del soggetto interessato può essere sostituita da quella di altro soggetto incaricato a mezzo di procura speciale; la mancanza della procura comporta l'irricevibilità della pratica SUAPE.

- Non è richiesta la sottoscrizione digitale sui documenti da presentare in copia.
- La modulistica regionale e i documenti devono essere obbligatoriamente inoltrati in formato pdf/A, e gli eventuali elaborati grafici nel formato dwf.
- Per i procedimenti SUAPE, l'imposta di bollo è assolta con le modalità di cui al D.M. 10/11/2011 e ss.mm.ii.

A pena di irricevibilità non potranno essere presentate richieste in modalità cartacea o inviate via PEC e tutti i procedimenti devono essere avviati tramite il portale regionale www.sardegnasuape.it/.

Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'art.24, comma 3, del Testo Unico dell'edilizia e ss.mm.ii. è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

Ove l'interessato non proponga domanda, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del art.25 del Testo Unico dell'Edilizia, e all'art.5, comma 3, lettera a) e loro ss.mm.ii., presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:-a) richiesta di accatastamento dell'edificio;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

Dichiarazione di inagibilità: Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art.222 R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e ss.mm.ii.

ART.28 - Documentazione Generale da allegare per l'Esame della richiesta del Certificato Agibilità.

All'istanza di esame del progetto su AGIBILITA'/SUAPE presentata per via telematica al portale regionale SUAPE bisognerà allegare l'apposito modulo di assolvimento dell'imposta di bollo

secondo le modalità di cui al D.M. 10/11/2011 e ss.mm.ii., la documentazione prevista dal portale SUAPE.

ART.29 - Certificato di Agibilità Parziale.

Si prevedere la possibilità di rilasciare il certificato di agibilità parziale per singoli edifici o singole parti dello stesso edificio nei seguenti casi:

A) Complesso di più edifici legittimati con unico Titolo Abilitativo

In questo caso alla richiesta di certificato parziale va allegata una planimetria che individui chiaramente l'edificio per il quale si richiede l'agibilità parziale, nonché gli edifici esclusi sia perché non ultimati sia perché abbiano già ottenuto la certificazione di cui trattasi;

B) Edificio e/o Intervento Edilizio a Schiera o unità multiple con diverse destinazioni d'uso.

In questo caso è possibile la richiesta di certificazione parziale di una o più unità immobiliari qualora:

- 1. siano ultimate le parti comuni dell'intero intervento edilizio (strutture, muri, tetto, scale, atri di accesso, gallerie, ascensori, lastrici solari, rampe di accesso, aree cortilive etc) in modo che ne possa essere attestata la sicurezza da un certificato di collaudo o da una attestazione di professionista abilitato:
- 2. Nel caso la richiesta sia effettuata dal costruttore titolare del permesso di costruire siano ultimate le superfici esterne dell'intero edificio realizzato (facciate, balconi, finestre, porte finestre, serramenti esterni, porte garage, corpi garage esterni etc) in modo che ne possa essere attestata la sicurezza da un certificato di collaudo. Ciò al fine di non comportare nocumento all'immagine complessiva del fabbricato e alla dignità delle singole parti di cui si richiede la conformità, pur non essendo classificabili come parti comuni;
- 3. alla richiesta del certificato venga allegata una planimetria che individui chiaramente le unità immobiliari oggetto dell'agibilità parziale nonché le unità immobiliari escluse sià perché non ancora agibili sia perché abbiano già ottenuto la certificazione di cui trattasi;

Il rilascio del certificato in entrambe le ipotesi è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1. dovranno essere ultimate e dichiarate funzionali dagli enti preposti (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Abbanoa Spa, Telecom Spa, Enel Spa etc) le opere di urbanizzazione primaria riguardanti l'edificio oggetto di richiesta del certificato di agibilità parziale, fatte salve eventuali richieste da parte degli enti preposti;
- 2. il contributo di costruzione relativo all'intero titolo abilitativo, deve essere stato versato interamente e, quando previsto, essere in regola con i pagamenti;
- 3. fino all'ultimazione dei lavori e, quindi alla conseguente dichiarazione di agibilità conclusiva del procedimento, sarà sempre il medesimo intestatario del titolo abilitativo a farsi carico dei vari atti e procedimenti.

Ad eccezione del cambio di intestazione totale del titolo abilitativo, non saranno ammessi mutamenti parziali della titolarità.

4. la documentazione da presentare per la dichiarazione di agibilità parziale (certificati di conformità impianti, certificazione energetica etc) sarà la medesima della dichiarazione di agibilità totale dell'intervento.

CAPITOLO IIIº "COORDINAMENTO URBANISTICO".

ART.30 - Osservanza delle norme del Piano Urbanistico Comunale P.U.C., dei Piani Particolareggiati, delle Lottizzazioni Convenzionate.

Salvo diverse prescrizioni del Piano Urbanistico Comunale P.U.C., dei Piani Particolareggiati, delle Lottizzazioni Convenzionate, nella progettazione dovranno osservarsi le norme del presente capitolo e più specificatamente delle N.T.A. del P.U.C..

ART.31 - Rapporto di Copertura.

Per superficie coperta si intende la massima proiezione a terra del perimetro del fabbricato, computata al netto di cavedi non superiori a m. 1,00 di larghezza, sporti e chiostrine.

Non vengono considerati sporti, agli effetti del calcolo, balconi, pensiline e scale esterne, quando l'aggetto non superi i ml 1,50, nonché le pensiline aperte e non praticabili che costituiscono copertura degli accessi agli edifici.

Quando le strutture hanno un aggetto maggiore di ml 1,50 devono essere computate nel calcolo della superficie coperta.

Sempre agli effetti del calcolo della superficie coperta, nelle zone agricole non vengono considerate le serre.

Per superficie disponibile si intende la superficie del lotto edificabile, al netto delle sedi stradali e degli spazi pubblici adiacenti.

Negli spazi scoperti interni agli edifici esistenti e nelle aree destinate a corredo degli edifici nella misura stabilita per ogni zona dalle norme di attuazione del P.U.C. non potranno essere realizzate costruzioni neanche nel caso che i medesimi spazi venissero alienati ed uniti a lotti contigui.

L'inedificabilità di queste aree permane anche nel caso di variazione degli indici di edificabilità fondiaria.

Modifiche a questa norma possono essere apportate solo da Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica.

ART.32 - Calcolo dei Volumi.

I volumi utili, agli effetti del calcolo della densità edilizia, sono quelli risultanti dalla somma dei prodotti della superficie lorda dei singoli piani comprese le verande chiuse per tre lati con profondità maggiore di 2,50 metri, anche se risultano inferiori al 50% della superficie coperta relativa all'unità edilizia ad esse annessa (esclusi sporti, aggetti, verande, porticati), per le rispettive altezze computate da piano a piano dei vari intradossi. Per gli edifici con copertura inclinata superiore al 35 %, il calcolo dei volumi dovrà comprendere anche l'intero sottotetto.

Limitatamente agli edifici localizzati in aree a rischio idraulico per i quali le norme di attuazione del PAI – ovvero lo studio di compatibilità idraulico approvato dall'autorità idraulica competente – prescrivano l'innalzamento della quota di pavimento rispetto alla quota del terreno, non partecipa al computo dei volumi <u>e delle altezze</u> la porzione di fabbricato compresa tra il piano naturale di campagna sul prospetto a monte e la quota prescritta dalle predette norme di attuazione del PAI e/o dallo studio di compatibilità idraulica.

Non partecipano altresì al computo dei volumi del fabbricato: le scale, i ballatoi di accesso e gli androni di ingresso, in edifici almeno bifamiliarii vani ascensore cavedi per impianti tecnici e chiostrine; volumi tecnici ricavati nei piani intermedi mediante la realizzazione di un controsoffitto nella misura strettamente necessaria per il passaggio degli impianti; porticati pubblici o di uso pubblico o comunque destinati a spazi comuni o posti auto; i piani pilotis; le superfici relative ai volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto destinati ad extracorsa degli ascensori; i locali strettamente necessari per impianti serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie. Non partecipano al computo delle volumetrie i piani terra degli alberghi adibiti a reception, hall, sala ristorante e le aree comuni per l'altezza netta eccedente i 3 metri. Non partecipa, in ogni caso, al calcolo dei volumi la parte destinata a vespaio, massetto e pavimento che fuoriesce dal terreno sistemato fino a un massimo di 50 cm. fuori terra; si escludono i fabbricati ed o le parti di fabbricato con sottostanti piani interrati o seminterrati.

Nel caso di corpi di fabbrica sfalsati sia altimetricamente che planimetricamente, le altezze vanno computate per singolo corpo.

Al fine di "favorire la ristrutturazione e l'adeguamento ai nuovi standard in materia di efficienza energetica e di acustica" si applica quanto previsto dai commi 6 e 7, dell'art.14 "Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica" del D.Lgs. n.102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica..." e loro ss.mm.ii.:

- a) Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20% dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. n.192/2005, e ss.mm.ii., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonchè alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile;
- b) Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. n.192/2005, e

ss.mm.ii., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonchè alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Per i volumi dei sottotetti si fa riferimento a quanto previsto dal D.A. Enti Locali Finanze ed Urbanistica n.2666/U del 20/12/1983.

I piani interrati o seminterrati per almeno un lato non partecipano al computo dei volumi solo se destinati a cantine, depositi, locali caldaie, garages e simili purchè non destinati ad abitazione, attività artigianale, commerciali e simili; in questi casi si assume come altezza, ai fini della determinazione del volume, quella al di sotto del piano naturale di campagna sul prospetto a monte.

In ogni caso è fatto obbligo di seguire gli schemi allegati alla circolare assessoriale 20 marzo 1978, n.2-A e ss.mm.ii.

I volumi dei vani interrati e/o seminterrati non vengano computati qualora siano destinati ad uso cantine, garage depositi e simili, l'altezza utile interna non potrà superare m. 2,50, in caso che uno di questi parametri non venga rispettato il seminterrato parteciperà al calcolo dei volumi.

Nelle zone F turistiche ed in quelle E agricole a distanza inferiore a metri mille dal mare devono essere computati tutti i volumi, salvo quelli delle parti totalmente o parzialmente interrate per almeno due lati, destinati a cantine, depositi, locali caldaie, garages e simili, di altezza inferiore a mt. 2,40.

Ai fini del computo dei volumi per le nuove costruzioni, saranno esclusi quelli dei cavedi contenuti nella larghezza massima di m. 1,00, delle chiostrine, dei passi carrai coperti per l'accesso ad aree di parcheggio, locali caldaie e simili purché di altezza netta non superiore a ml. 2,50.

Per i preesistenti insediamenti ricettivo-alberghieri classificati secondo la L.R. n.22/1984 e ss.mm.ii., sono consentite, non verso il mare, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare attività di ristrutturazione e di incremento della volumetria strettamente funzionali a tali attività, purché attigue alle preesistenze, compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, nella misura non superiore al 25% della volumetria degli stessi già realizzate.

Dal computo dei volumi sono esclusi quelli relativi a verande ed o portici e gallerie sino al limite del 40% della superficie coperta di ogni singolo piano del fabbricato aperte almeno per due lati. In caso che uno di questi parametri non venga rispettato le opere parteciperanno al calcolo dei volumi.

Dal computo dei volumi sono inoltre esclusi quelli relativi a portici e gallerie purché aperti al pubblico.

ART.33 - Modifiche dei Volumi Esistenti.

I volumi esistenti, ad eccezione di quelli ricadenti all'interno delle zone "A" e "B" del Piano, possono essere traslati sia planimetricamente che altimetricamente nell'ambito dello stesso lotto, mantenendo la consistenza originaria, nel rispetto di tutte le altre norme e vincoli imposti dal vigente P.U.C. e dalle lottizzazioni approvate relativamente alla zona dove ricade il lotto.

ART.34 - Criteri di Misurazione delle Distanze.

I criteri di misurazione delle distanze sono i seguenti:

a) Distanze dal confine.

La distanza dal confine di un fabbricato si misura sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra la linea di confine del lotto ed il perimetro esterno del fabbricato segnato dall'intersezione delle pareti del fabbricato col piano di campagna senza tenere conto del limite esterno dei balconi, delle scale a giorno e degli altri elementi aggettanti.

Gli elementi aggettanti relativi alle nuove costruzioni quali balconi, pensiline, scale a giorno, o simili, sono consentiti purché l'aggetto non superi m. 1,50. In caso di sporgenza superiore l'edificio dovrà essere arretrato in modo che la distanza minima tra il profilo dell'elemento aggettante ed il confine sia pari alla misura minima consentita dal presente regolamento.

b) Distanze tra fabbricati.

La distanza tra fabbricati si misura tra le pareti o parti di pareti fronteggianti di edifici diversi o dello stesso edificio, disposte fra loro in parallelo o ad angolo inferiore a quello retto.

Tale distanza è misurata sulla perpendicolare alle proiezioni orizzontali delle pareti o parti di parete che si fronteggiano fra loro in parallelo, fatti salvi gli elementi aggettanti quali balconi, pensiline, scale a giorno, o simili, purché l'aggetto non superi m. 1,50. Nel caso in cui le proiezioni orizzontali di due pareti si fronteggiano fra loro non in parallelo e con un angolo inferiore a quello retto, la distanza è misurata sulla retta orizzontale che individua la distanza minima fra le pareti.

c) Distanza di un fabbricato dal ciglio della strada.

La distanza di un fabbricato dal ciglio della strada si misura dal perimetro esterno del fabbricato alla perpendicolare alla linea di ciglio della strada.

Si definisce ciglio della strada la linea limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, le distanze tra costruzioni, confini e strade, le misure minime fissate per legge e gli allineamenti verso gli spazi pubblici.

ART.35 - Tolleranze Edilizie.

Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.

ART.36 - Elaborati a corredo dell'Istanza di Permesso di Costruire per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione dei Piani Urbanistici Attuativi.

Gli Elaborati a corredo dell'istanza di permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dei piani urbanistici attuativi sono:

a) Elaborati comuni a tutte le opere

- a. 1 Relazione tecnica illustrativa generale con quadro economico;
- a. 2 Relazione geologico/tecnica;
- a. 3 Disciplinare descrittivo;
- a. 4 Convenzione Urbanistica;
- a. 5 Elenco prezzi unitari (+ eventuale analisi per prezzi non presenti nell'elenco fornito);
- a.6 Computo metrico estimativo distinto per categorie di opere;
- a.7- Valutazione di impatto con le previsioni di clima acustico (Legge n.447/1995 e ss.mm.ii.);
- a. 8 Dichiarazione del progettista ai sensi della normativa vigente attestante la conformità alle norme urbanistiche/edilizie vigenti ed igienico-sanitarie, nonché quanto previsto in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- a.9 Elaborato cartografico georeferenziato con evidenziata l'area di intervento in scala 1: 2000 riportante l'estratto della C.T.R., l'estratto catastale, lo stralcio del P.U.C. vigente e di quello eventualmente adottato:
- a.10 Rilievo topografico plano-altimetrico in scala non inferiore ad 1:500, con indicazione dei capisaldi e delle quote altimetriche e dal quale risulti:
- -la situazione attuale inerente le opere esistenti in superficie (verde, alberature con relative essenze, strade, costruzioni e manufatti, la toponomastica, i tracciati dei sottoservizi esistenti, delle reti tecnologiche con relative servitù ed indicazione delle opere d'arte;
- -il calcolo analitico e totale della superficie territoriale d'intervento;
- -le aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., nonché le aree che presentano caratteristiche di bene ambientale ed architettonico anche se non vincolate, e la presenza di altri eventuali vincoli;
- all Documentazione fotografica con indicazione dei coni visuali;
- a.12 Piano di sicurezza e di coordinamento;
- a.13 Dichiarazione sulla esistenza/inesistenza di servitù;
- a.14 Atto costitutivo consorzio (eventuale);

b) Elaborati per categoria delle opere di urbanizzazione

(b.1) Opere stradali

- 1. Relazione descrittiva;
- 2. Computo metrico estimativo opere stradali;
- 3. Planimetria di progetto 1:500 con indicazione delle sezioni tipo;
- 4. Profilo longitudinale;
- 5. Sezioni tipo 1:200;
- 6. Planimetria di progetto con segnaletica stradale;
- 7. Particolari costruttivi 1:10, 1:25 ed 1:50;

(b.2) Opere idrauliche (acquedotto e fognature)

- 1a. Relazione descrittiva;
- 1b. Relazione tecnica con calcoli idraulici acque bianche acque nere rete idrica;
- 2. Computo metrico estimativo opere idrauliche;
- 3. Planimetria generale di progetto 1:500;
- 4. Planimetria di progetto 1:500 con linea acque nere;
- 5. Planimetria di progetto 1:500 con linea acque bianche;
- 6. Planimetria di progetto 1:500 con rete distribuzione acquedotto;
- 7. Profilo longitudinale acque nere;
- 8. Profilo longitudinale acque bianche;
- 9. Profilo longitudinale rete idrica;
- 10. Particolari costruttivi 1:10, 1:25 ed 1:50 acque bianche e nere;
- 11. Particolari costruttivi 1:10, 1:25 ed 1:50 rete idrica;

(b.3) Pubblica illuminazione

- 1a. Relazione descrittiva;
- 1b. Relazione tecnica:
- 2. Calcoli elettrici ed illuminotecnici;
- 3. Computo metrico estimativo opere elettriche;
- 4. Planimetria di progetto 1:500 con schema unifilare;
- 5. Particolari costruttivi ed esecutivi 1:10,1:25,1:50;
- 6. Particolari e schema elettrico del quadro di comando scala appropriata;
- 7. Abaco dei corpi illuminanti;

(b.4) Verde pubblico ed arredo urbano

- 1. Relazione descrittiva;
- 2. Computo metrico estimativo opere verde e arredo;
- 3. Planimetria di progetto 1:500;
- 4. Planimetria di dettaglio 1:250 opere di verde pubblico;
- 5. Planimetria di dettaglio 1:250 impianto di irrigazione;
- 6. Planimetria di dettaglio 1:250 opere di arredo urbano;
- 7. Particolati esecutivi 1:10, 1:25, 1:50 con abaco delle essenze arboree e documentazione tecnico/descrittiva degli elementi di arredo urbano;

(b.5) Opere varie

- 1. Planimetria di dettaglio 1:500 con rete di distribuzione dell'energia elettrica (Enel);
- 2. Planimetria di dettaglio 1:500 con rete di distribuzione linea telefonica (Telecom);
- 3. Planimetria di dettaglio 1:500 con rete di distribuzione gas;
- 4. Planimetria 1.500 e particolari 1:25 di eventuali opere di recinzione;

Allegati della Lottizzazione o altro Piano Attuativo:

Allegato 1. Zonizzazione

Allegato 2. Elaborato planimetrico in cui vengono specificate le aree destinate a Standards (S) suddivise in s1, s2, s3, s4 come previsto dal D.A. n.2266/U del 1983, calcolati in percentuale allo stralcio dell'intervento (per stralci di intervento)

Allegato 3. Planivolumetrico

ART.37 - Strade Private.

L'autorizzazione all'apertura di strade private è subordinata alla stipula, a cura e spese dei richiedenti, di un atto da trascrivere, contenente l'assunzione degli obblighi relativi alla bitumatura, raccolta delle acque bianche, alla manutenzione, alla pulizia, all'illuminazione, nonché il consenso per l'eventuale esecuzione d'ufficio, a spese dei proprietari, dei lavori occorrenti per l'adempimento degli obblighi assunti e garantiti da apposita fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata da primaria compagnia.

ART.38 - Prescrizioni per le Strade Private e di Lottizzazione.

Nelle zone urbane, le strade private, anche di lottizzazione, avranno una carreggiata di larghezza non inferiore a ml 4,00, oltre ad un marciapiede di ml 1,50.

Per le stesse strade, quando siano in zone extraurbane, la larghezza verrà determinata, caso per caso, dal responsabile del servizio, in relazione alle condizioni ambientali, ma non dovrà essere comunque inferiore a ml 4,00.

Per le distanze tra i fabbricati e le strade provate e di lottizzazione si applica l'art.34, lettera c), del presente Regolamento.

ART.39 – Permessi di Costruire nell'Ambito di Lottizzazioni e Piani Particolareggiati.

Per la domanda ed il rilascio dei permessi di costruire nell'ambito di lottizzazioni autorizzate devono essere osservate le norme del presente Regolamento oltre a quelle di attuazione della lottizzazione medesima. La procedura è quella indicata all'art.11 del presente Regolamento.

I fabbricati esistenti, recepiti è conformi alle norme dei piani attuativi efficaci, potranno conseguire il permesso di costruire in sanatoria dietro corresponsione degli oneri previsti dalla normativa vigente.

ART.40 - Pavimentazione, Illuminazione, Manutenzione dei Portici, Gallerie ed altri luoghi aperti al Pubblico Passaggio.

I portici, le gallerie ed altri luoghi aperti al pubblico passaggio dovranno essere pavimentati con materiale riconosciuto idoneo dall'autorità comunale. La manutenzione, l'illuminazione, la pulizia dei medesimi faranno carico ai proprietari, salvo la loro assunzione da parte del Comune, nell'ipotesi di cui all'art.40, comma 2, della legge urbanistica e, comunque, garantiti da apposita fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata da primaria compagnia.

ART.41- Lotto Minimo.

Il lotto minimo previsto nelle lottizzazioni, anche in quelle già convenzionate, può essere ulteriormente diviso a condizione che rimangano immutate tutte le altre norme previste nella lottizzazione. Tale intervento e da considerarsi come una variante al piano attuativo, perciò per la creazione di un ulteriore lotto, delle dimensioni minime prescritte dalle norme vigenti in materia, dovranno osservarsi le procedure previste dalla L.R. n.45/1989 e ss.mm.ii.

CAPITOLO IV° "CARATTERISTICHE EDILIZIE"

ART.42 - Distacchi tra gli Edifici e dai Confini.

I distacchi tra gli edifici o tra pareti opposte non potranno essere inferiori a ml 10,00, salvo diversa indicazione delle norme di attuazione del P.U.C. per le zone B di completamento, dei piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate.

I distacchi degli edifici dai confini di proprietà non potranno essere inferiori a ml 5.00, ferma in ogni caso l'osservanza dei disposti di cui al primo capoverso.

Nelle zone B è fatta salva la possibilità di conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già definito.

Nelle zone inedificate, contenute in un tessuto urbano già definito o consolidato, che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a ml 20.00, nel caso di impossibilità di costruire in aderenza, qualora il rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti l'inutilizzazione dell'area o una soluzione tecnica inaccettabile, il Comune può consentire la riduzione delle distanze, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile.

Al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti nelle zone omogenee A e B, è consentita l'apertura di finestre nei vani privi di luci dirette a distanze inferiori a quelle sopraindicate, purché nel rispetto delle disposizioni fissate al riguardo dal Codice Civile.

ART.43 - Costruzioni in Arretramento: Obblighi e Facoltà Inerenti.

Nel caso di zone a fabbricazione chiusa, è obbligatoria la costruzione a filo della linea stradale o dell'allineamento previsto dal P.U.C. quando non si stipuli convenzione fra tutti i frontisti di una strada o parte di essa e con l'intervento del Comune per arretrare la linea di fabbricazione dalla linea stradale.

Dovranno in ogni caso adottarsi tutti i provvedimenti necessari per evitare che rimangano scoperti muri nudi di frontespizio, risolvendo adeguatamente il raccordo con i fianchi delle case contigue che per effetto dell'arretramento rimarrebbero esposte alla pubblica vista.

E' in facoltà del responsabile del settore edilizia privata nel rispetto dei concetti informatori del piano regolatore, disporre caso per caso un diverso allineamento.

Il proprietario dovrà provvedere ad una decorosa sistemazione della zona antistante la fronte arretrata.

ART.44 – Parcheggi privati - Autorimesse e Posteggi a Corredo degli Edifici.

Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.

Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n.8/2015 e ss.mm.ii., devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all'originaria.

Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.

Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.

Nel caso di modifiche di destinazioni d'uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

Nei nuovi edifici, ampliamenti e soprelevazioni destinati totalmente o parzialmente ad uffici, la superficie coperta da vincolare ad autorimessa dovrà essere pari ad almeno un posto macchina per ogni 100 metri cubi di costruzione o frazioni di essi destinati ad ufficio oltre a quella prevista per residenza.

Le autorimesse potranno essere di tipo singolo o collettivo; esse dovranno essere ubicate in modo da avere un'unica uscita comune verso la strada od altro spazio pubblico, privilegiando quelle costruite completamente interrate.

Nell'area di pertinenza degli edifici destinati totalmente o parzialmente ad esercizi commerciali, siano queste ultime unità di vendita isolata o raggruppamenti di più punti di vendita affiancati o comunque siti nello stesso immobile (magazzini generali, locali pubblici, etc.) dovranno essere previsti parcheggi privati nella misura indicata Giunta Regionale n.55/108 del 29.12.2000 e ss.mm.ii.

ART.45 - Costruzioni Accessorie.

Le costruzioni accessorie diverse dalle autorimesse (locale caldaia, autoclave etc) debbono:

- essere di dimensioni rapportate all'utilizzo richiesto;
- essere edificate inglobate nell'edificio o sul confine senza possibilità di aderenza ai fabbricati esistenti.

Tali costruzioni saranno escluse dal calcolo della superficie coperta e dei volumi.

ART.46 - Locali Interrati.

La costruzione di locali completamente o parzialmente interrati potrà essere consentita esclusivamente qualora questi siano al servizio del fabbricato sovrastante, non siano destinati ad attività moleste ed inquinanti e la superficie di detti locali sia contenuta all'interno del perimetro del fabbricato sovrastante.

Potranno essere consentiti locali interrati o seminterrati con dimensioni più ampie di quelle sopraccitate, e comunque non superiori al 30% della superficie coperta.

Il limite di cui sopra non viene applicato se i locali seminterrati o interrati sono adibiti prevalentemente a parcheggi a servizio dell'immobile.

ART.47 - Strutture di Copertura - Volumi tecnici.

Nel caso che la costruzione raggiunga l'altezza massima consentita, le strutture di copertura dovranno essere contenute nel massimo di pendenza del 35%, con impostazione alla quota massima di +50 cm rispetto all'ultimo solaio piano.

In particolari casi sarà facoltà del responsabile del servizio, vietare la costruzione di volumi tecnici (cabine di ascensori etc.) fuoriuscenti dalle coperture sia piane che a falde.

ART.48 - Pozzi Luce o Chiostrine.

Le chiostrine, o pozzi luce, sono di massima vietate. La loro costruzione è permessa solo allo scopo di dare aria e luce a scale, bagni, corridoi, ripostigli e dispense, con esclusione di altri ambienti anche ai piani terreni.

Ogni chiostrina deve avere un'area libera al netto di qualsiasi sporgenza, uguale ad un ventesimo della somma delle superfici dei muri che la delimitano, e la normale, misurata tra una finestra ed il muro opposto non dovrà essere inferiore a m. 3,00.

Le chiostrine devono essere pavimentate ed aerate dal basso, per mezzo di corridoi o passaggi.

Deve essere in ogni caso assicurata la accessibilità necessaria alle operazioni di pulizia.

Saranno considerati cortili interni quelli superiori a ma 25 o che comunque superino il 10% della superficie coperta.

ART.49 - Sistemazione e Recinzione delle Aree Scoperte.

Tutte le aree annesse ai fabbricati, così come indicato per il conteggio della volumetria da edificare, fronteggianti vie o piazze aperte al pubblico transito, devono essere delimitate con recinzioni rispondenti al decoro cittadino ed alle esigenze della viabilità.

Ove ragioni di decoro o di sicurezza lo rendano consigliabile, il Sindaco può ordinare, che siano recintate anche aree sgombre da fabbricati.

I divisori dei giardini e dei cortili, visibili da aree pubbliche, devono avere una altezza non superiore a m. 2,00 comprensiva della parte muraria e delle eventuali cancellate o reti metalliche sovrastanti e devono essere rispondenti alle esigenze del decoro cittadino.

Le recinzioni prospicienti le pubbliche vie devono avere un'altezza massima di due metri e dovranno essere realizzate per l'altezza massima di un metro in muratura e per restante parte "a giorno".

I cortili e le aree libere interposte fra i fabbricati debbono essere forniti, lungo i muri dei fabbricati stessi, di un marciapiede con pavimentazione impermeabile; la rimanente superficie deve essere convenientemente sistemata.

Le aree fabbricabili libere devono essere tenute pulite ed in perfetto ordine.

ART.50 - Altezze dei Fabbricati.

L'altezza massima consentita deve essere misurata sui quattro prospetti, assumendo il valore esistente tra la quota di marciapiede a monte e l'intradosso dell'ultimo solaio, anche qualora l'edificio sia arretrato dal filo strada e con terreno in pendenza.

Nel caso di mansarde o falde del tetto aventi una pendenza superiore al 35% si considera l'altezza media della struttura di copertura misurata all'intradosso.

ART.51 - Accessi Carrabili.

I proprietari devono sistemare le soglie degli accessi carrabili in modo tale che l'acqua piovana dei cortili non fuoriesca sulla strada e che il piano dei marciapiedi esistenti o da costruire non debba, per quanto possibile, essere abbassato in corrispondenza degli accessi medesimi.

ART. 52 - Posizionamento Pali ed Insegne.

I pali dell'illuminazione pubblica, della segnaletica, delle insegne commerciali ed ogni altro supporto (es. dei cartelli pubblicitari, degli elettrodotti etc), previa autorizzazione degli uffici competenti, devono essere collocati all'estremità interna dei marciapiedi o comunque in modo da non ostacolare il transito dei disabili e delle visibilità della segnaletica stradale. In ogni caso il marciapiede deve avere uno spazio libero non inferiore a 90 cm per il transito ed il palo non deve distare dal filo stradale meno di cm 50, fatte salve le vigenti ed inderogabili disposizioni di legge in materia.

ART.53 - Caratteristica dei Prospetti.

I muri di nuova costruzione, o rinnovati, compresi i muri di cinta o muretti di recinzione e quelli che comunque siano visibili da vie o spazi pubblici, debbono essere intonacati e tinteggiati con colori tenui e non in contrasto con l'insieme della facciata.

Tali opere di rifinitura non sono necessarie qualora vengano utilizzati materiali o tecniche costruttive a facciavista che le rendano superflue.

ART.54 - Obblighi di Manutenzione.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Qualora i rivestimenti o le tinte presentino un aspetto indecoroso per vetustà o per incuria, il responsabile del servizio ne ordina il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l'esecuzione.

Particolari prescrizioni potranno essere imposte nel caso di fabbricati antichi o situati in strade o località di aspetto tipico.

ART. 55 - Balconi, Aggetti e Sporgenze.

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo di uso pubblico sono vietati:

a) aggetti, sporgenze e balconi rispetto all'allineamento stradale sino all'altezza di m 3,50 dal piano del marciapiede o sino all'altezza di m 4,50 dal piano stradale se la strada è sprovvista di marciapiede (tale altezza va misurata dal piano del marciapiede, o dal piano stradale, al piano di intradosso del balcone). Sono comunque ammessi aggetti, sporgenze e balconi, in fabbricati fronteggiati strade pubbliche di larghezza superiore o uguale a ml 10.00 comprensiva di marciapiedi con sporgenza non superiore a quella del piano di marciapiede.

In ogni caso l'eventuale zoccolatura degli edifici non potrà occupare nessuna parte del suolo pubblico, salvo deroga del responsabile del servizio per casi particolari previsti da apposite leggi e disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

- b) Aggetti, sporgenze e balconi che sporgano oltre il filo esterno del marciapiede.
- c) Porte, gelosie, persiane, sportelli o chiusure che si aprono dall'interno verso l'esterno al piano terra, ad una altezza inferiore a m 2,00, salvo deroga del responsabile del servizio per casi particolari previsti da apposite leggi e disposizioni in materia di pubblica sicurezza (apertura di locali pubblici con maniglione antipanico e simili).

Tale altezza va misurata dal piano del marciapiede, o dal piano stradale, al piano di intradosso dell'infisso.

- d) I balconi che sporgono dal filo esterno del marciapiede o comunque più di m 1,50.
- e) Le strutture aggettanti in genere che non rispettino le norme sopra fissate per i balconi.

ART.56 - Canali e Tubi per la Raccolta delle Acque Meteoriche.

I condotti per le acque di scarico dei tetti devono essere in numero sufficiente e di diametro conveniente per smaltire la pioggia.

I condotti non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso.

Tutte le giunzioni di tubi di scarico devono risultare perfettamente impermeabili.

I proprietari delle case hanno l'obbligo di mantenere in perfetto stato tanto i canali di gronda quanto i tubi di scarico.

I tubi debbono essere isolati dalle pareti delle rispettive incassature.

Le acque piovane dei tetti, o quelle provenienti dai cortili, dalle chiostrine o dalle altre aree annesse agli edifici devono essere incanalate o convogliate nelle fogne stradali, a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali servono, mediante appositi fognoli.

Detti fognoli, debbono essere costruiti in tubo di materiale impermeabile e con giunture ermetiche, secondo le disposizioni, forma e pendenza che verranno prescritte dal Comune.

Nei canali e nei tubi di scarico delle acque meteoriche è vietato immettere acque nere luride o comunque inquinanti.

Nelle vie ove manchi la fogna stradale, ma si trovino solo cunette e fognoli laterali, possono essere immessi in questi le acque piovane dei tetti e dei cortili, mentre deve provvedersi diversamente allo smaltimento delle acque luride in base alle disposizioni caso per caso impartite dall'amministrazione comunale.

Negli edifici esistenti qualora i discendenti pluviali siano applicati esternamente ai muri perimetrali devono avere la parte terminale, per l'altezza di m. 2,50 dal suolo, in ghisa o rame.

ART.57 - Tabelle Stradali e Numeri Civici.

Ai privati è fatto obbligo di permettere che il Comune apponga ai loro edifici e mantenga in buono stato:

- a) la tabella della toponomastica stradale, i numeri civici ed ogni altro cartello indicatore relativo al transito, alla sicurezza pubblica, nonché:
- b) le piastrine i capisaldi contenenti indicazioni altimetriche, di tracciamento e di idranti;
- c) mensole, ganci, tubi e sostegni per illuminazione pubblica, orologi elettrici, avvisatori elettrici stradali e loro accessori;
- d) altri impianti o manufatti di pubblica utilità.

Tutti gli apparati di cui sopra saranno collocati con la dovuta cura e con particolare riguardo all'estetica in modo da non deturpare gli edifici.

La spesa, tanto per l'apposizione che per la conservazione di quanto sopra elencato, è a carico del Comune.

I privati sono tenuti a rispettare le tabelle, i numeri, i cartelli e gli altri manufatti; qualora i medesimi vengano distrutti, danneggiati o in ogni caso coperti o nascosti per fatto imputabile a privati stessi, questi saranno tenuti a ripristinarli entro dieci giorni dall'intimazione. Trascorso tale termine vi provvederà il Comune a totale spesa del responsabile.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte della fronte di un fabbricato sulla quale siano apposti targhe, indicatori od apparecchi di cui sopra, dovrà darne avviso al responsabile del servizio, il quale adotterà i provvedimenti del caso.

Il proprietario è tenuto inoltre a riprodurre il numero civico, in modo ben visibile e secondo le precise norme che verranno impartite dal Sindaco, sulle mostre o tabelle eventualmente applicate vicino agli ingressi, qualora le medesime occupino interamente la parte della parete destinata al numero. Qualora il proprietario non proceda alla riproduzione del numero civico nel modo prescritto, vi provvede d'ufficio il Comune, previa intimazione all'interessato ed a spese del medesimo.

In caso di costruzione di nuovi fabbricati o di apertura di nuove porte esterne di accesso, per modificazione ai fabbricati esistenti, il proprietario deve domandare al Comune il numero civico da applicare alle nuove porte e collocare la relativa targhetta, secondo le prescrizioni del Sindaco.

ART.58 - Condutture Aeree.

Le condutture aeree di qualsiasi specie ed i relativi sostegni devono essere collocati con particolare riguardo all'estetica in modo che non siano deturpate le facciate degli edifici, le vie e le piazze.

È vietato inserire motori per condizionamento ed impianti di qualsiasi genere esternamente alle facciate prospicienti il suolo pubblico se non opportunamente mascherati e con i relativi scarichi convogliati sulla rete fognaria.

ART.59 - Comignoli e Sovrastrutture Varie.

Salvo che sia data alle opere adeguata sistemazione dal punto di vista architettonico ed estetico devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- I comignoli o fumaioli non possono essere collocati a distanza minore di un metro dal fronte dell'edificio verso la strada e devono essere solidamente costruiti e, se possibile, raggruppati.
- Essi dovranno essere sopraelevati sulla copertura di almeno un metro, rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque ostacolo o struttura distante meno di m 10, o di quelle maggiori altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni ovvero giudicate necessarie dal responsabile del servizio, in modo da evitare che le esalazioni di fumo abbiano ad arrecare danno o molestia agli edifici vicini.
- Per la porzione di camino sporgente dal tetto o dalla copertura dell'edificio non può essere imposta un'altezza di costruzione superiore a metri cinque.
- Deve comunque essere rispettato il regolamento per l'esecuzione della Legge n.615/1966 e ss.mm.ii., recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.
- I camini industriali devono essere muniti di parafulmine e collocati ad una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza dai confini della proprietà su cui sorgono.
- E' vietato collocare esternamente alla facciata dei fabbricati tubi, condotti di scarico dei prodotti della combustione di camini, stufe, caloriferi e simili.
- Tutte le colonne montanti per distribuzione di gas, acqua potabile e corrente elettrica debbono, salvo casi di constatata impossibilità, essere incassate nei muri, e collocate nell'interno dei fabbricati e nei cortili.
- E' vietato sistemare i serbatoi dell'acqua sui tetti e sui terrazzi, e comunque in parti esterne ai fabbricati o visibili dall'esterno.

ART.60 - Classificazione dei Locali.

Ai fini del presente regolamento i locali sono classificati in:

- A) locali abitabili od agibili quelli destinati allo svolgimento della vita familiare, lavorativa e sociale degli individui.
- S) locali accessori o di servizio quelli destinati allo svolgimento di operazioni ben definite e limitate nel tempo.

Sono Classificati nel gruppo A:

1[^] sottogruppo

- **A1.01** alloggi composti da più camere delle quali almeno una deve essere obbligatoriamente destinata a soggiorno;
- A1.02 alloggi monocamera;
- A1.03 uffici privati, studi professionali, gabinetti medici;

2[^] sottogruppo

- A2.01 negozi di vendita, sale di esposizione;
- A2.02 bar, ristoranti, tavole calde;
- A2.03 laboratori artigianali, laboratori tecnico-scientifici;
- A2.04 edifici industriali, officine;
- **A2.05** sale di riunione, sale di lettura, sale giochi, palestre, sale da spettacolo;
- A2.06 magazzini, depositi, archivi;

3[^] softogruppo

- A3.01 aule scolastiche, biblioteche;
- A3.02 ospedali, case di cura;
- A3.03 altri edifici di uso pubblico.

Sono Classificati nel gruppo S:

1[^] sottogruppo

- \$1.01 bagni, composti da almeno un vaso, un bidet, una vasca da bagno o una doccia e un lavabo, che devono essere obbligatoriamente annessi ai locali A1.01 e A1.02;
- \$1.02 altri servizi igienici annessi a locali del sottogruppo A2;
- \$1.03 servizi igienici e bagni annessi a locali del sottogruppo A1.03;

2[^] sottogruppo

\$2.01 - servizi igienici annessi ai locali del sottogruppo A2;

3[^] sottogruppo

\$3.01 - servizi igienici annessi ai locali del sottogruppo A3;

4[^] sottogruppo

- \$4.01 corridoi, disimpegni, ripostigli;
- **\$4.02** vani scala:
- \$4.03 piccoli depositi e magazzini, autorimesse;
- **S4.04** locali ospitanti macchine e impianti destinati ai servizi degli edifici.

Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al P.P.R. Regolamento Edilizio

ART.61 - Altezze dei Locali – Soppalchi.

L'altezza minima dei locali è la seguente:

locali A1: m 2,70

locali A2: m 2.70

locali A3: si rimanda alle altezze stabilite da norme speciali di legge o di regolamento: in ogni caso l'altezza non deve essere inferiore a m 2,70;

locali \$1, \$2: m 2,40

locali \$3: si rimanda alla normativa speciale; in ogni caso non inferiore a m 2,40.

locali \$4: da determinare in relazione alla destinazione dei locali, in ogni caso non inferiore a m 2.40.

Per i soffitti inclinati o misti e per i sottotetti, le altezze devono essere intese come quelle medie minime.

Per i locali di categoria A2, nei quali è prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a cento, l'altezza minima non potrà essere inferiore a m 3,00.

I soppalchi, cioè i dimezzamenti di piani ricavati all'interno di locali già esistenti, sono ammessi nei locali di categoria A1 e A2 purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- la superficie del soppalco non sia superiore a 6/10 della superficie netta del vano nel quale il medesimo viene realizzato;
- sia garantita l'illuminazione e l'aerazione con finestre di superficie non inferiore a 1/8 di quella complessiva dei locali risultanti dal dimezzamento ovvero, per quanto riguarda i soli locali di categoria A2, sia assicurata l'illuminazione e l'aerazione con apposite apparecchiature;
- ciascuno dei locali risultanti da dimezzamento non abbia un'altezza inferiore a m 2,40;
- almeno un lato del soppalco rimanga aperto per la sua intera estensione verso il locale nel quale viene ricavato in modo da formare un ambiente unico.

ART.62 - Superfici dei Locali.

Locali A1.01: devono avere una superficie tale da assicurare uno spazio non inferiore a mq 14,00 per ognuno dei primi quattro abitanti e a mq 10,00 per ogni abitante oltre il quarto. In particolare i soggiorni devono avere una superficie non inferiore a mq 14,00; le camere da letto devono avere una superficie non inferiore a mq 9,00 se destinate a una persona e a mq 14,00 se destinate a due persone. I bilocali devono avere una superficie minima netta di mq 45,00 e i trilocali di mq 55,00.

Locali A1.02: devono avere una superficie minima netta non inferiore a ma 38,00. Gli stessi sono tendenzialmente esclusi e possono essere realizzati solo ed esclusivamente in un complesso residenziale composto da più di 9 unità abitative, i medesimi, comunque, non possono eccedere il 10% del totale delle unità abitative dello stesso complesso residenziale;

Locali A2 e A3: si rimanda alle superfici stabilite da norme speciali di legge o di regolamento.

Locali \$1.01: devono avere una superficie minima di mq 4,50.

Locali \$1.02 e \$1.03: devono avere una superficie minima di ma 1,50.

Locali S2: devono avere una superficie minima di ma 1,50.

Locali S3: si rimanda alle superfici stabilite da norme speciali di legge e di regolamento: in ogni caso la superficie non può essere inferiore a mg 1,50.

Locali S4: la superficie minima deve essere stabilita in relazione alla destinazione dei locali e, comunque, autorizzata dal responsabile del servizio.

ART.63 - Prescrizioni Particolari di Carattere Igienico.

Tutti i locali che costituiscono le unità classificate nel gruppo A devono fruire di aerazione ed illuminazione naturale diretta adeguata alla destinazione d'uso.

In particolare quelli del sottogruppo A1 devono essere provvisti di finestra apribile di superficie non inferiore a 1/8 di quella del pavimento del locale sul quale la finestra medesima si apre.

In casi particolari, quando la deroga sia giustificata dalla necessità di un migliore inserimento della costruzione dal punto di vista architettonico e paesaggistico, è consentita l'apertura di finestre di dimensioni inferiori a quelle indicate nel comma precedente.

Per i fabbricati ricadenti all'interno del centro storico Zona "A", nei casi in cui l'edificio non abbia subito trasformazioni dalla sua edificazione o non sia possibile l'inserimento di un ulteriore infisso dal punto di vista architettonico è consentita la deroga di 1/8 di cui al primo comma.

Nel caso che per le modeste dimensioni dell'alloggio o per altre esigenze particolari fosse necessario realizzare al posto della cucina un "posto di cottura" (cucina in nicchia), senza aperture verso l'esterno, il medesimo dovrà comunicare ampiamente col locale destinato a soggiorno e dovrà essere munito di apposito impianto di aspirazione forzata.

In deroga a quanto previsto nel primo comma del presente articolo, i locali del sottogruppo A2 possono anche non fruire di illuminazione e aerazione naturale diretta, purché nei medesimi vengano installati adeguati impianti di illuminazione e aerazione artificiale.

Per i locali del sottogruppo A3 devono essere rispettate le disposizioni contenute in leggi o regolamenti speciali; in mancanza si applicano le disposizioni relative ai locali di categoria A1 dettati dal presente articolo.

I locali del gruppo S possono anche non essere aerati ed illuminati direttamente dall'esterno:

In particolare:

I locali del sottogruppo \$1.\$2 qualora non abbiano finestre esterne di ampiezza non inferiore a 1/8 del pavimento devono:

- a) essere dotati di idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi.
- b) avere impianti collegati ad acquedotti che diano garanzia di funzionamento continuo e scarichi dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
- c) non avere apparecchi a fiamma libera.

Per i locali del sottogruppo S4 devono essere rispettate le disposizioni dettate da leggi o rego-lamenti speciali: in mancanza si osservano quelle dettate per i locali del sottogruppo S1 ed S2 dal presente articolo. Per i locali del sottogruppo S4 che non abbiano finestrature sull'esterno devono:

a) essere garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igiene;

b) essere garantita adeguata aerazione ed illuminazione.

ART.64 - Altre Disposizioni Particolari.

Tutti i locali dei sottogruppi S1 non possono affacciarsi direttamente su locali destinati a zona diurna (cucina, soggiorno etc), ma devono essere collegati ai medesimi tramite un apposito disimpegno.

Tutti i locali dei sottogruppi S2 ed S3 non possono affacciarsi direttamente su locali di altro tipo, ma devono essere collegati ai medesimi tramite un apposito disimpegno.

I locali dei sottogruppi \$1, \$2 ed \$3, salvo diverse disposizioni particolari, devono avere il pavimento e le pareti (per un'altezza minima di m 1,60) rivestiti di materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a mq 500 e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, il titolo abilitativo deve prevedere, obbligatoriamente, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, in conformità a quanto disposto dalla Legge n.134/2012 e ss.mm.ii.

ART. 65 – Sottotetti.

I sottotetti saranno di massima adibiti a ripostiglio.

Potranno essere resi abitabili, purché siano forniti di adeguati servizi, abbiano una cubatura minima di mc 25,00 per locale ed abbiano tra il piano del pavimento ed il soffitto l'altezza media non inferiore a ml. 2,70. Il rapporto aeroilluminante non dovrà essere inferiore a 1/12.

I sottotetti abitabili dovranno avere l'accesso a mezzo di scale normali ed essere opportunamente coibentati. In ogni caso si applicano le norme per il recupero previste dalla L.R. n.8/2015 e ss.mm.ii.

ART. 66 - Scale.

Dovranno essere osservate le norme di cui al D.M. n.236/1989 relative alla Legge n.13/1989 e Circolare Esplicativa n.1669/U.L. 22/06/1989 e loro ss.mm.ii.

In particolare le rampe di scale che costituiscono parte comune di almeno tre unità o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di ml 1,20 ed avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. Il parapetto deve avere un'altezza minima di ml 1,00, i gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

Le rampe di scala che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di ml 0,80 e se serventi piani abitabili non devono avere alzate superiori a cm 20.

E' d'obbligo per le rampe particolarmente lunghe l'interposizione di pianerottoli di sosta per ogni piano.

Le gabbie di scale e di ascensore ed i rispettivi accessi e disimpegni (compreso l'atrio d'accesso) non possono avere alcuna comunicazione con negozi, depositi, laboratori, e comunque con locali destinati esclusivamente ad abitazioni o ad uffici. Essi devono essere in

diretta comunicazione con strada o con cortili aperti e devono essere delimitati con muri di idonea resistenza al fuoco (cm 25 in mattoni pieni oppure cm 15 in c.a.).

Per le scale che servono due soli appartamenti oltre il terreno è ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto mediante lucernario agevolmente apribile, di superficie non inferiore alla metà della superficie del vano scala; in questo caso le rampe devono avere una distanza tra loro non inferiore a ml 1,00.

Possono prendere luce ed aria dalle gabbie delle scale soltanto gli ingressi, i corridoi ed i passaggi.

CAPITOLO V° "CANTIERI DI LAVORO"

ART.67 - Segnalazione, Recinzione ed Illuminazione della Zona dei Lavori.

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella delle dimensioni adeguate, chiaramente leggibile, in cui siano indicati:

- 1) cognome e nome del proprietario committente ed eventualmente dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) cognome, nome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori e del calcolatore delle opere in cemento armato;
- 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori ed eventualmente indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'assistente;
- 5) estremi della concessione con la data del rilascio;
- 6) data dell'inizio dei lavori ufficialmente comunicata.

Ogni cantiere è soggetto alle norme ENPI.

In particolare, i cantieri devono essere organizzati con il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza delle opere provvisionali e dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, sull'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi.

I cantieri devono essere cintati e mantenuti liberi da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori.

Le recinzioni devono essere decorose e dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serratura o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

ART.68 - Scarico dei Materiali – Demolizioni - Pulizia delle Strade Adiacenti ai Cantieri.

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato al massimo, mediante opportuni accorgimenti, il sollevamento di polvere. Il responsabile del cantiere deve provvedere

ad assicurare il costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici salvo specifica autorizzazione del corpo di polizia municipale.

ART.69 - Responsabilità degli Esecutori di Opere.

Il concessionario, il direttore dei lavori e il costruttore, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, devono adottare tutti quei mezzi ed accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono derivare dall'esecuzione delle opere. Essi sono responsabili di ogni inosservanza sia delle norme generali di leggi e regolamenti che delle modalità di esecuzione della concessione.

Il Sindaco può fare controllare da funzionari e da agenti del Comune l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

ART. 70 - Rimozione delle Recinzioni su Suolo Pubblico.

Dopo il compimento dei lavori il costruttore provvede alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro impedimento.

In caso di inadempienza, il Sindaco può ordinarne l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART.71 - Ponti e Scale di Servizio.

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature devono essere poste in opera con le migliori regole d'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali devono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

Le impalcature dei ponti e delle andatoie devono essere muniti di mancorrente e di barriera solida fissa.

Le impalcature devono essere solidamente ancorate nella muratura e collegate con i ponti di servizio secondo le vigenti norme di sicurezza nelle costruzioni.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza le prescritte autorizzazioni e senza l'autorizzazione comunale.

Nel caso di non corretta costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, il responsabile del servizio, può ordinare l'immediato sgombero e la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

CAPITOLO VI° "STABILITA" E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI".

ART.72 - Stabilità delle Costruzioni.

Coloro che dirigono e seguono lavori di costruzione o di modifica di fabbricati debbono curare, sotto la loro personale responsabilità, che i fabbricati stessi siano compiuti a regola d'arte, siano solidi e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza e di igiene, e siano infine atti alle loro rispettive destinazioni.

Debbono tra l'altro essere osservate le seguenti norme:

- a) è vietato costruire sul ciglio od al piede di dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere.
- b) Le fondazioni delle nuove costruzioni debbono posare sui piani orizzontali e raggiungere il terreno di buona consistenza.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare su terreni di riporto o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni. Queste ultime possono essere eventualmente costituite da una platea generale.

c) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm 12 estese a tutta la larghezza del muro e la distanza reciproca dell'interasse di tali corsi o fasce non dovrà essere superiore a ml 1,50.

Nelle fondazioni dovranno essere impiegate malte cementizie normali ed idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nella muratura di elevazione.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si dovrà tenere conto nei calcoli anche della azione del vento.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi mantenga giusto rapporto con il carico di rottura del materiale più' debole dal quale sono costituiti.

d) Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano muniti di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

e) Le travi di ferro dei solai a voltine o tavelloni, debbono essere resi solidi con muri per almeno 2/3 dello spessore dei muri stessi.

Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, per almeno ogni m 2,50 rese solidali tra loro in corrispondenza dei muri appoggio.

f) In tutti i fabbricati a più piani dovranno essere eseguiti ad ogni piano di gronda sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti cordoli di cemento armato. Tali cordoli devono essere estesi a tutta la larghezza del muro ed avere uno spessore adeguato, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui alla lettera a).

g) Nelle strutture in cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato o precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

ART.73 - Provvedimenti per le Costruzioni che Minacciano Pericolo.

Quando una casa, un muro od in genere qualunque fabbricato o parte di esso minacci pericolo, il proprietario, i conduttori e gli occupanti sono obbligati a farne immediata denunzia la Comune. Il Sindaco, dopo avere accertato che un edificio o un manufatto presenta pericolo per la pubblica incolumità o che un lavoro è condotto in modo da destare fondati timori per la pubblica incolumità, intima al proprietario, o chi per esso, di adottare i necessari provvedimenti.

Trascorsi i termini fissati per l'esecuzione dei lavori senza che gli interessati vi abbiano provveduto, ordine l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie in danno del proprietario, salvo recupero della somma anticipata e salvo ogni altro provvedimento di legge.

ART.74 – Manutenzione e Restauri.

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici, sia nel loro insieme che in ogni parte, in buone condizioni di efficienza e decoro, essi devono provvedere tempestivamente e nel modo più appropriato alla manutenzione ordinaria, a quella straordinaria e agli eventuali restauri ogni volta che se ne manifesti la necessità.

In particolare i proprietari sono obbligati a mantenere in buono stato i prospetti, i muri di cinta e le recinzioni in genere ed a togliere nel più breve tempo possibile qualunque iscrizione o imbrattamento che arbitrariamente vi si fatto anche da terzi.

Il Comune può provvedere alle riparazioni necessarie per eliminare gli inconvenienti ai prospetti dei fabbricati in contrasto con le disposizioni precedenti, a spese del proprietario quando questi, regolar-mente diffidato, non vi provveda nel termine fissato.

ART. 75 - Salubrità del Terreno.

E' vietato costruire nuovi edifici su terreno inquinato o insalubre, se non previa bonifica e risanamento del medesimo.

Qualora il terreno sul quale si intende costruire sia permeato di umidità ovvero sia comunque esposto al pericolo di infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, è fatto obbligo di adottare misure atte sia ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti sia a garantire il drenaggio delle acque.

ART.76 - Orientamento e Riscontro d'Aria.

Ogni unità d'abitazione, salvo i piccoli appartamenti delle case albergo, deve avere un doppio orientamento almeno angolare.

Ogni unità di abitazione deve avere almeno una fronte finestrata con orientamento estsud-ovest.

Ai fini dell'orientamento, non si tiene conto delle fronti non finestrate.

ART.77 - Isolamento dall'Umidità.

Ogni edificio deve essere isolato dall'umidità di risalita del suolo.

In particolare, i muri perimetrali dei piani interrati o seminterrati devono essere protetti dall'umidità e dalle infiltrazioni mediante intercapedini collegate direttamente alla rete di drenaggio oppure mediante impermeabilizzazione della superficie muraria.

Tutti i muri dei locali interrati, seminterrati o posti al piano terreno, devono essere isolati dalle infiltrazioni di umidità diffusa mediante predisposizione di stratificazioni impermeabili continue poste al di sotto del piano di calpestio interno.

Tutti i pavimenti dei locali interrati, seminterrati, o situati a livello di terreno devono avere il piano di calpestio isolato dal terreno oltre che da solaio o da un vespaio aerato dello spessore di almeno 30 cm anche da uno strato di materiale impermeabile.

Le eventuali aperture di aerazione devono essere protette da griglie.

Il Comune può concedere porzioni di terreno pubblico per la creazione di intercapedini riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere.

Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede, devono presentare resistenza alla ruota di un automezzo e avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e per le persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Le intercapedini devono essere dotate di cunetta per lo scolo delle acque poste ad un livello più basso del pavimento e di larghezza non inferiore a 1/3 dell'altezza e devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili.

Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convoglino le stesse nella rete fognante secondo quanto previsto nel precedente art.44.

Le coperture piane, totali o parziali, devono essere adeguatamente impermeabilizzate.

ART.78 - Isolamento Termico.

Tutte le costruzioni devono rispettare la legislazione vigente in materia di coibenza e di consumo energetico. (D.Lgs. n.192/2005 e ss.mm.ii.).

Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, prima del rilascio della concessione edilizia, il progetto delle opere corredata da una relazione tecnica, sottoscritta dal tecnico abilitato (nell'ambito delle proprie competenze), che attesti la rispondenza alle prescrizioni del D.Lgs. n.192/2005 e ss.mm.ii.

La documentazione di cui sopra deve essere compilata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di contenimento di consumo energetico.

Una copia della documentazione è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche previsti dalla Legge; la seconda copia della documentazione, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio o di chi ne ha diritto, al direttore dei lavori.

L'esecutore ed il direttore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.

ART.79 - Isolamento Fonico.

Negli edifici di nuova costruzione, nelle soprelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni di fabbricati esistenti, devono essere adottati sistemi idonei ed adeguati per l'isolamento fonico. I materiali utilizzati per la costruzione, e la loro messa in opera, devono garantire un'adeguata protezione acustica ai locali per quanto concerne i rumori da calpestio, da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, da rumori e suoni aerei provenienti da locali attigui o spazi destinati a servizi comuni, dal traffico veicolare facendo riferimento alle disposizioni legislative vigenti ed od agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici. In ogni caso, la soglia di rumorosità relativa ad ogni singolo immobile deve rispettare le norme del piano di zonizzazione acustica adottate dal Comune.

E' opportuno distaccare, mediante giunti elastici o simili, le strutture perimetrali del fabbricato dalle pavimentazioni stradali e da qualunque altra struttura rigida in contatto con l'esterno.

ART.80 - Impianti Igienici.

Ogni unità di abitazione deve essere dotata di almeno un locale destinato a servizi igienici, completo di WC, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno, conduttura per aerazione ed o presa d'aria esterna.

ART.81 - Impianti Idrici.

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile derivata della rete dell'acquedotto comunale.

Nelle zone prive di acquedotto, è consentito l'approvvigionamento idrico mediante pozzi o cisterne. In questo caso l'acqua deve essere dichiarata potabile dall'autorità sanitaria o da laboratorio iscritto negli elenchi del Ministero della Salute.

Gli impianti di distribuzione idrica devono garantire una distribuzione sufficiente e uniforme a tutti i piani dei fabbricati, anche a mezzo di autoclave.

ART.82 - Impianti Elettrici, Telefonici, TV.

Gli impianti elettrici dei fabbricati devono essere costruiti in conformità alle vigenti norme C.E.I. e nel rispetto del D.M. n.37/2008 e ss.mm.ii.

Le prese di corrente devono essere realizzate con apparecchi di sicurezza provvisti di messa a terra.

Ogni unità di abitazione deve essere provvista di interruttore automatico con protezione di tipo differenziale collegata alla rete di terra.

Ogni fabbricato deve essere dotato di apposita canalizzazione sotto traccia per il passaggio dei cavi relativi agli impianti telefonici.

Dovrà essere previsto anche un impianto di canalizzazione dei cavi relativi agli impianti radiotelevisivi che devono essere, in ogni caso, collegati ad un'unica antenna centralizzata.

ART.83 - Impianti di Gas o Petrolio Liquefatto per Usi Domestici.

In caso di installazione di impianti di gas, di petrolio liquefatto per uso domestico, devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

- 1) il contenitore del gas deve essere installato all'esterno del locale nel quale è collocato l'apparecchio utilizzatore;
- 2) la protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, deve essere realizzata con guaina metallica aperta verso lo esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione di flusso. La l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura a all'azione chimica del gas. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare sia le fughe di gas che lo sfilamento del tubo stesso.

 3) Devono essere impiegati dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento
- della fiamma.

 Per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas, l'utente dovrà eseguire l'impianto

interno secondo le norme UNI - 7129 - 72 (G.U. n.203 del 07/08/1973) e ss.mm.ii.

CAPITOLO VIIº "DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE".

ART.84 - Applicabilità delle Norme del presente Regolamento.

Le opere soggette a concessione già regolarmente autorizzate possono essere ultimate in conformità al progetto originale purché iniziate e portate a compimento nei termini di legge.

ART.85 - Interpretazione delle Norme del presente Regolamento.

Nel caso una particolare fattispecie non prevista dalle norme del presente regolamento l'amministrazione comunale a mezzo di apposita delibera del Consiglio Comunale, dovrà provvedere a regolamentare il caso particolare in via analogica.

ART.86 - Pagamento di Canoni od altre somme.

E' facoltà dell'amministrazione comunale imporre il pagamento di canoni o il versamento di depositi di garanzia in relazione all'esecuzione nel suolo o nello spazio pubblico di opere e lavori previsti dal presente regolamento.

ART.87 - Deroghe.

Salvo quanto espressamente previsto nelle disposizioni particolari dettate dal presente regolamento il responsabile del settore potrà rilasciare concessioni in deroga secondo le disposizioni di legge vigenti previa delibera del Consiglio Comunale.

ART.88 - Esecuzione Coattiva.

In caso di inosservanza da parte degli interessati delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Responsabile del Settore può ordinare l'esecuzione delle opere e dei lavori ritenuti necessari.

Trascorsi inutilmente i termini, l'amministrazione potrà sostituirsi all'interessato nell'esecuzione delle opere medesime, recuperando le somme spese con le modalità e le procedure stabilite dalla legge.

ART.89 - Commissione Edilizia.

La commissione edilizia quale organo consultivo è soppressa con l'approvazione delle presenti norme.

ART.90 - Delega in Materia di difesa del suolo.

Con L.R. n.33/2014 e ss.mm.ii. recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo" come stabilito dall'art.1, comma 1, è attribuita alla competenza dei Comuni l'approvazione degli appositi studi di compatibilità idrogeologico (idraulica ed o geologica-geotecnica previsti rispettivamente dagli articoli 24 e 25 delle Norme di Attuazione (NA) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), relativi agli interventi, ricadenti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvoculturali e pastorali.

ART.91 - Entrata in vigore del Regolamento Edilizio.

Il presente Regolamento Edilizio entra in vigore dopo l'approvazione dei competenti organi regionali a termini di legge.